# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

**n. 14**


# RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

**(Pervenute dal 9 al 15 febbraio 1984)**

## INDICE


ALIVERTI: Sulle iniziative della GEPI in ordine alla ripresa dell'attività dello stabilimento ex Pozzi di Spoleto (Perugia) (155) (risp. ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) *Pag.* 152

ANDERLINI: Per l'attuazione dell'articolo 75 della legge n. 833 del 1978 che prevede l'equiparazione normativa ed economica dei medici previdenziali a quelli delle USL (241) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 157

ANDRIANI: Sulla rimozione da soprintendente dell'Opificio delle pietre dure e laboratorio di restauro di Firenze della dottoressa Margherita Moriondo Lenzini e sulle iniziative che si intendono adottare per dare all'Opificio fiorentino un assetto stabile (360) (risp. GULLOTTI, *ministro dei beni culturali e ambientali*) 154

BEORCHIA, TOROS: Sull'opportunità di concedere nuovamente il trattamento di integrazione salariale al settore boschivo-forestale (284) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 155

BIGLIA, GRADARI: Per il rifinanziamento dei capitoli di bilancio concernenti le retribuzioni del personale supplente, docente e non docente (295) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 156

CAMPUS ed altri: Per un intervento presso le amministrazioni dell'INPS e dell'INAIL affinchè applichino l'articolo 75 della legge n. 833 del 1978 che prevede l'equiparazione normativa ed economica dei medici previdenziali a quelli del Servizio sanitario nazionale (89) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) *Pag.* 157

CAVALIERE: Per un provvedimento al fine di garantire la piena produzione ed i livelli occupazionali nello stabilimento SOFIM di Foggia (417) (risp. ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 159

CURELLA: Per l'adozione di provvedimenti volti ad evitare i ventilati licenziamenti dei dipendenti della ex Halos di Licata (Agrigento) assunti dalla NIO (242) (risposta ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 159

DAMAGIO: Per la sollecita apertura del centro operativo INPS nel comune di Gela (Caltanissetta) (24) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 161

D'AMELIO: Sul mancato inquadramento nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione di un certo numero di ispettori esclusi dal disposto dell'articolo 63 della legge n. 270 del 1982, in quanto titolari di un « incarico » e non di un « comando » (256) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 161

D'AMELIO ed altri: Per la proroga degli interventi della GEPI a favore di aziende, al fine di impedire il licenziamento dei dipendenti delle stesse (261) (risp. ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 162




TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

DI CORATO: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire la funzionalità dell'Ufficio di collocamento di Bari (5) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) *Pag.* 163

DI NICOLA: Sulle disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione per l'inquadramento in ruolo del personale insegnante dell'ex Ente nazionale sordomuti, con particolare riferimento ai provveditori agli studi di Trapani e Palermo (182) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 164

FINESTRA: Sugli orientamenti del Governo in ordine alla difesa dell'occupazione ed alla ripresa della produzione nelle industrie della provincia di Latina (368) (risp. ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 165

FOSCHI ed altri: Sui messaggi pubblicitari a pagamento, a firma del Ministro della difesa, apparsi su molti quotidiani in occasione della giornata delle Forze armate (262) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 166

FRASCA: Per un'inchiesta ministeriale in merito ai procedimenti disciplinari instaurati dal direttore generale dell'istruzione tecnica nei confronti del professore Gatto Carmelo, docente presso l'istituto tecnico industriale « A. Panella » di Reggio Calabria (180) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 167

Sull'opportunità di utilizzare in altre istituzioni la struttura che ospita il convitto statale per sordomuti di Gallina di Reggio Calabria (181) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 169

GARIBALDI: Per un intervento presso le amministrazioni dell'INPS e dell'INAIL affinchè applichino l'articolo 75 della legge n. 833 del 1978 che prevede l'equiparazione normativa ed economica dei medici previdenziali a quelli del Servizio sanitario nazionale (433) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 158

GHERBEZ, BATTELLO: Per la tutela del diritto degli studenti appartenenti alla minoranza slovena di frequentare le scuole in madrelingua, con particolare riferimento alla mancata istituzione, nella provincia di Gorizia, di una sezione dell'Istituto tecnico industriale con lingua di insegnamento slovena (430) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 170

MASCAGNI: Sul criterio adottato per le nomine dei critici musicali in occasione del rinnovo della Commissione centrale della musica, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo (49) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) *Pag.* 170

MELANDRI: Per l'adozione di provvedimenti volti a tutelare i pensionati italiani danneggiati dalla decisione della Banca centrale del Brasile di ridurre la rimessa per pensione dal suddetto Paese (345) (risposta AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 171

MITROTTI: Per un'indagine ministeriale che accerti le vicende di Riccardo Massimiliano Menotti in merito al rapporto di lavoro intercorso con il CNR (39) (risposta GRANELLI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*) 172

PALUMBO: Sui provvedimenti che si intendono adottare affinchè gli istituti previdenziali provvedano ad applicare ai sanitari dipendenti la normativa prevista dalla legge n. 833 del 1978 per il personale del Servizio sanitario nazionale (383) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 158

SCLAVI: Per l'estensione anche ai lavoratori di età superiore ai 29 anni del 50 per cento di possibilità di chiamata nominativa (119) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 180

TARAMELLI ed altri: Sulla decisione della Regione Lombardia in merito al quadruplicamento della ferrovia Milano-Venezia, nel tratto Milano-Treviglio (Bergamo) (176) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) 181

VELLA, TROTTA: Per l'applicazione dell'articolo 75 della legge n. 833 del 1978, che prevede l'equiparazione normativa ed economica dei medici previdenziali a quelli del Servizio sanitario nazionale (357) (risposta DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 157

---

ALIVERTI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* — Per conoscere quali iniziative sono state adottate dalla GEPI in ordine alla ripresa dell'attività dello stabilimento ex Pozzi di Spoleto ed al programma di produzione.

Come è noto, la produzione nazionale della raccorderia di ghisa malleabile dovrà, per espressa volontà del Parlamento, articolar-

si in modo da non danneggiare le attività in essere e, come testualmente recita la delibera del CIPI del 30 marzo 1983, « tenendo presente la compatibilità delle iniziative » con « l'esigenza di un riequilibrio economico-occupazionale degli altri stabilimenti operanti nel settore, conseguibile soprattutto a seguito dell'adozione dei provvedimenti amministrativi volti ad incrementare il livello produttivo nazionale ».

Poichè il decreto ministeriale dell'11 febbraio 1983 del Ministero del commercio con l'estero non solo è stato improduttivo di effetti, ma ha fatto registrare un incremento delle importazioni, ritiene l'interrogante che ogni e qualsivoglia ripresa produttiva nello stabilimento di Spoleto che non si diversifichi da quelle già in essere negli stabilimenti Falck di Dongo (Como) e di Castellammare di Stabia (Napoli) debba ritenersi pregiudizievole non solo ai fini della domanda interna, ma anche della stessa occupazione che non potrebbe non ricondursi ad esigenze di contenimento.

(4 - 00155)

(6 novembre 1983)

RISPOSTA. — In merito a quanto segnalato dalla signoria vostra onorevole, si comunica che la GEPI, secondo quanto previsto dal decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482 (conversione in legge 27 settembre 1982, n. 684), e dalla delibera CIPI 30 marzo 1983, ha tempestivamente provveduto ad assumere i dipendenti dello stabilimento di Spoleto delle Fonderie Ghisa s.p.a. tramite la SVAP-Sviluppo attività produttive Umbria s.p.a., appositamente costituita.

La GEPI ha altresì avviato le analisi e gli accertamenti necessari, di carattere commerciale e industriale, al fine di impostare possibili iniziative produttive nel settore della raccorderia in ghisa malleabile presso lo stabilimento in questione e, a tale proposito, sono stati avviati contatti con possibili *partners* privati.

Si fa, inoltre, presente che il termine di scadenza, già stabilito al 31 dicembre 1983, relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, fissato dall'articolo 2 del citato decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, è stato prorogato al 31 dicembre 1984 giusta decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747.

Per quanto attiene, invece, ai divieti economici all'importazione dai Paesi terzi, adottati con i decreti ministeriali dell'11 febbraio 1983 e dell'11 marzo 1983, gli stessi sono stati abrogati con decreto del Ministero del commercio con l'estero del 4 ottobre 1983.

Infatti per l'importazione dei raccordi di ghisa dai Paesi delle zone A/2, A/3 e C viene rilasciata la « dichiarazione di importazione » ai fini del controllo statistico, mentre dai Paesi della zona B l'importazione può essere consentita con apposita autorizzazione ministeriale oppure con il sistema della « dogana controllata ».

Il succitato decreto abrogativo è stato adottato in quanto le misure di salvaguardia, prese da parte italiana in modo unilaterale per motivi di urgenza, non avevano trovato il necessario avallo da parte della Comunità europea, che aveva iniziato una procedura di infrazione alle norme del Trattato CEE nei confronti del nostro Governo.

D'altra parte, si è potuto constatare che le misure stesse venivano eluse attraverso il ricorso degli importatori italiani alla libera circolazione comunitaria.

Il Ministero del commercio con l'estero ha peraltro provveduto ad avviare una procedura antisovvenzioni nei confronti dei raccordi di ghisa esportati dalla Spagna, che dovrebbe, in tempi brevi, portare all'applicazione su tali prodotti di un dazio compensativo provvisorio pari all'8,9 per cento.

Nel contempo è stato consigliato ai nostri produttori di avviare una procedura *anti-dumping* per le importazioni da altre provenienze a prezzi *dumping*.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ALTISSIMO

(31 gennaio 1984)

ANDRIANI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Al fine di conoscere:

1) le ragioni della rimozione dal posto della dottoressa Margherita Moriondo Lenzini, soprintendente all'Opificio delle pietre dure e laboratori di restauro di Firenze, dopo neppure due mesi dalla nomina;

2) come si concili il provvedimento di rimozione, eseguito il 31 ottobre 1983, con l'unanime apprezzamento delle capacità scientifiche ed organizzative della dottoressa Moriondo Lenzini e con la circostanza che questa, non appena nominata, aveva intrapreso una decisa iniziativa di riorganizzazione dell'Opificio fiorentino, da tempo al centro di polemiche e di proteste, in accordo con gli altri dirigenti, con il personale e con le organizzazioni sindacali di settore;

3) se è vero che l'improvvisa rimozione sia stata giustificata in sede ministeriale con esclusivo riferimento alla opportunità di accogliere le rimostranze di altro funzionario, il quale aveva richiesto, ed ha poi ottenuto, l'assegnazione del posto assegnato alla dottoressa Moriondo Lenzini;

4) quali misure, che siano urgenti ed adeguate all'attuale disordine normativo ed organizzativo, si intendano adottare per dare all'Opificio fiorentino un assetto istituzionale ed una struttura organizzativa che abbiano i caratteri della certezza e della stabilità;

5) quali determinazioni intenda adottare il Ministro per l'attuazione programmata di tutti gli interventi di restauro, di competenza dell'Opificio fiorentino, necessari all'ingente numero di opere d'arte che, anche da molti anni, giacciono nei depositi dei musei, delle Soprintendenze, eccetera;

6) se il Ministro ritenga opportuno che si prosegua nella strategia che fu del soprintendente sostituito dalla dottoressa Moriondo Lenzini, consistente in interventi concentrati su un limitato numero di opere di gran lustro a scapito degli interventi indispensabili per la conservazione della restante ed ingente mole di opere, pure di grande valore storico, o se invece non ritenga opportuno che si affronti con diverso metodo la questione, anche assumendo gli autorevoli pareri degli organismi consultivi, nazionali e regionali, dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali;

7) se risponda a verità quanto è stato a più riprese affermato e riportato, anche dalla stampa locale, in ordine all'intenzione del competente Ministero di frazionare l'attuale ordinamento unitario dell'Opificio e di assegnare i laboratori di restauro di affreschi, dipinti, eccetera, all'Istituto centrale per il restauro o, comunque, ad altro istituto od ufficio centrale, con ciò privando Firenze e la Toscana della disponibilità di una struttura fondamentale per la tutela e la conservazione del patrimonio artistico.

(4 - 00360)

(29 novembre 1983)

RISPOSTA. — La sostituzione della dottoressa Moriondo Lenzini, come soprintendente dell'Opificio delle pietre dure di Firenze, nel luglio 1983, con la dottoressa Forlani Tempesti, in data 21 ottobre 1983, è motivata dalla posizione della dottoressa Forlani Tempesti che, con maggiore anzianità nella qualifica di dirigente superiore, aveva più volte espresso il proprio gradimento per la sede di Firenze dove risiede.

Il consiglio di amministrazione, tenuto conto del breve periodo di tempo trascorso dall'adozione del precedente provvedimento relativo alla direzione dell'Istituto fiorentino, ha espresso parere favorevole al movimento dei citati funzionari al fine anche di evitare l'eventuale proposizione di un ricorso con esito scontato, per il quale, tra l'altro, il termine era pendente al momento della seduta del consiglio di amministrazione del 21 ottobre 1983.

Si precisa, altresì, che la dottoressa Moriondo Lenzini ha inoltrato avverso l'atto di preposizione alla Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Arezzo ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana, con relativa istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

La sospensione non è stata concessa dal predetto Tribunale e si è in attesa della discussione nel merito della relativa causa.

Per quanto riguarda poi l'assetto ordinamentale dell'Opificio delle pietre dure, con-

siderato che quello attuale è complesso ed articolato, risulta necessario, da un lato, coordinare la disciplina attuale e, dall'altro, verificare la possibilità di rendere più spedita l'attività dell'Istituto attraverso una normativa adeguata. Le iniziative che sono in corso si muovono sia a livello regolamentare che a livello legislativo.

Secondo la prima linea di intervento si è predisposto uno schema di regolamento che sarà sottoposto in questi giorni al parere del Consiglio di Stato e che tende sia a disciplinare, in termini sostanzialmente uniformi a quelli propri degli Istituti nazionali di questo Ministero, l'autonomia contabile ed amministrativa dell'Opificio delle pietre dure, sia ad estendere in modo armonico la regolamentazione dell'attività didattica attualmente in vigore per l'Istituto centrale del restauro anche all'Opificio delle pietre dure.

Secondo una distinta linea di intervento, nel disegno di legge di riorganizzazione di questo Ministero, che è in via di definizione dopo l'ampio dibattito che si è svolto a livello di Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, all'Opificio delle pietre dure dovrebbe essere attribuita, anche attraverso la modifica della denominazione, una posizione pienamente paritaria con quella propria degli Istituti nazionali nell'ordinamento vigente.

Infine, circa la ventilata ipotesi di scorporo dei laboratori di restauro dall'Opificio delle pietre dure di Firenze va precisato che tale ipotesi non è stata presa in considerazione e ciò sia in assoluto che con riguardo a un eventuale trasferimento delle attuali competenze dell'Opificio all'Istituto centrale del restauro di Roma. È opportuno tener presente che la competenza istituzionale dell'Opificio delle pietre dure è fissata con legge (articolo 11 della legge 1° maggio 1975, n. 44) e prevede « l'insegnamento del restauro, in particolare di quello relativo ad antiche opere di commesso e di arte minore, in coordinamento con l'Istituto centrale del restauro ».

La posizione dei due Istituti è quindi in termini di reciproca autonomia, fermo ovviamente il coordinamento dei competenti organi centrali del Ministero.

*Il Ministro dei beni culturali e ambientali*
GULLOTTI

(10 febbraio 1984)

---

BEORCHIA, TOROS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso e considerato:

che dal 1982 il comitato speciale dell'INPS, modificando una favorevole prassi decennale, ha rifiutato la cassa integrazione guadagni ordinaria ad alcune imprese boschive e forestali della provincia di Udine, ritenendo che il maltempo od altri fattori meteorologici non siano classificabili fra gli elementi transitori, non imputabili agli imprenditori o ai lavoratori, che provocano la sospensione dell'attività produttiva, mentre ad altre imprese ha imposto il contributo addizionale di cui all'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

che risultano ancora giacenti presso il comitato provinciale di Udine diverse domande relative alla stagione invernale 1982-1983;

che si è così posto in discussione l'istituto della CIG ordinaria a favore dei lavoratori boschivi, in palese discriminazione con il trattamento riservato al settore dell'edilizia, per il quale correttamente si riconoscono integrabili i periodi di sospensione lavorativa causati da maltempo o da altri fattori meteorologici;

che, in conseguenza di questa incertezza applicativa, circa 70 lavoratori boschivi della Carnia, Canal del Ferro-Val Canale, non hanno ricevuto alcun emolumento dal 1° gennaio 1982 fino alla ripresa dell'attività forestale;

che rientrano fra le finalità pubbliche la rivalutazione del patrimonio forestale nazionale e l'incremento delle utilizzazioni boschive al fine di ridurre il pesante *deficit* da importazione di legname e di sostenere l'occupazione nelle zone montane, dove il bosco costituisce pur sempre fonte di lavoro e di reddito;

che fra gli aspetti essenziali di una rinnovata politica forestale c'è quello della

garanzia della continuità retributiva, anche per la frequente impossibilità di impiegare i lavoratori boschivi in altre attività durante i mesi invernali;

che quindi può risultare di grave e generale pregiudizio una disaffezione, specialmente da parte dei giovani, per un'attività lavorativa che, seppure tecnologicamente migliorata, presenta pur sempre difficoltà di diversa natura,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro sia a conoscenza di quanto sopra premesso, se condivida le considerazioni esposte e se, quindi, in presenza di incertezze applicative che, se irrisolte, possono pregiudicare i programmi di lavoro delle imprese o comunque incidere negativamente sull'occupazione, sulla produttività e sull'economicità delle gestioni di utilizzazione boschiva, non ritenga di dare ogni opportuna istruzione ed ogni necessario chiarimento affinchè al settore boschivo-forestale sia nuovamente concesso il trattamento di integrazione salariale conforme a quello del settore edilizio, così come è stato assentito fino al 1982.

(4 - 00284)

(15 novembre 1983)

RISPOSTA. — Si informano le signorie loro onorevoli che il Comitato speciale per la cassa integrazione guadagni già nel marzo 1979 esaminò il problema dell'applicazione della normativa disciplinante le integrazioni salariali alle aziende boschive in relazione alle particolari caratteristiche dell'attività di per sè soggetta a soste ricorrenti causate dalle intemperie invernali.

L'organo centrale della cassa integrazione guadagni ha espresso il parere secondo il quale le richieste di integrazione salariale avanzate dalle aziende boschive e forestali debbono essere valutate singolarmente, tenendo conto degli elementi essenziali che consentono l'intervento della cassa, quali la transitorietà dell'evento, l'effettiva proporzione tra le esigenze normali dell'attività produttiva ed il numero degli operai assunti o mantenuti in servizio, la non riconducibilità alla volontà dell'imprenditore della riduzione dell'attività lavorativa, la continuità del rapporto di lavoro e, infine, la prevedibilità della ripresa entro breve tempo.

Gli eventi meteorologici, pertanto, possono includersi, in linea di massima, fra gli eventi legittimanti l'intervento della cassa anche nel settore non edile, salvo che la ricorrente e sistematica richiesta da parte dell'azienda boschiva, stante la necessaria sospensione dell'attività dei cantieri posti in alta montagna, nel periodo invernale, sia imputabile alla mancata adozione da parte dell'imprenditore di misure tese a garantire l'esplicazione di attività lavorativa durante l'intero anno.

In tal senso, il Comitato speciale della cassa ha deciso negativamente alcuni casi, riservandosi tuttavia di riesaminare il problema che sarà inserito nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DE MICHELIS

(1° febbraio 1984)

---

BIGLIA, GRADARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che molte migliaia di docenti e non docenti, supplenti annuali, anche quest'anno, come già l'anno scorso, si vedono minacciati e fin qui privati del diritto di essere regolarmente retribuiti per il lavoro che svolgono;

che ciò si aggiunge alla precarietà del rapporto di lavoro di tale personale, tra l'altro già penalizzato economicamente dai tagli della spesa pubblica decisi nel gennaio 1983;

che il ripetersi per il secondo anno consecutivo di un grave ritardo (dell'ordine di mesi) nel pagamento di quanto dovuto alla fascia complessivamente meno garantita di lavoratori della scuola rende la situazione molto più grave,

gli interroganti, verificato che non esistono fondi disponibili sui capitoli di bilancio interessati e che non sembrano previsti opportuni rifinanziamenti, stigmatizzando tale incredibile disfunzione certamente non giustificabile con una politica di contenimento della spesa pubblica, chiedono di conoscere quali provvedimenti si ritiene di promuove-

re al fine di ottenere un rifinanziamento dei capitoli in questione, così da soddisfare prontamente i diritti e le legittime aspettative del personale supplente, docente e non docente.

(4 - 00295)

(17 novembre 1983)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si ritiene di poter assicurare che non sussistono motivi di preoccupazione in merito al regolare pagamento delle somme dovute per le supplenze effettuate nel corrente anno scolastico, atteso che si è già provveduto — appena ottenuta l'assegnazione del Ministero del tesoro sui relativi capitoli di spesa — ad accreditare ai competenti Provveditorati agli studi le somme necessarie a retribuire il personale di cui trattasi.

*Il Ministro della pubblica istruzione*
FALCUCCI

(3 febbraio 1984)

---

CAMPUS, BOMPIANI, JERVOLINO RUSSO. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se siano a conoscenza del grave stato di disagio e di tensione esistente nella categoria dei medici previdenziali dell'INPS e dell'INAIL per la mancata applicazione, da parte delle amministrazioni dei due enti, degli istituti normativi previsti per i medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale come sancito nell'ultimo comma dell'articolo 75 della legge n. 833;

se, stante il lungo tempo trascorso ed essendo perfezionati tutti i presupposti per dare pratica attuazione all'ultimo comma dell'articolo 75, non ritengano di intervenire presso le amministrazioni dell'INPS e dell'INAIL dando disposizioni per l'attuazione del disposto di legge;

se, in presenza di motivi ostativi, non intendano assumere altri provvedimenti per l'equiparazione normativa ed economica dei medici previdenziali a quelli del Servizio sanitario nazionale che la legge di riforma sanitaria ha inteso esplicitamente omogeneizzare;

se nelle more di tutto ciò non intendano quanto meno disporre che a questa categoria medica venga sospesa da parte delle Regioni l'applicazione delle norme sulle incompatibilità all'esercizio della libera professione convenzionata, come anche da impegno del Governo all'atto della stipula del contratto della sanità, ribadito con altra dichiarazione a verbale nel contratto del parastato.

(4 - 00089)

(27 settembre 1983)

ANDERLINI. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sono a conoscenza del fatto che circa 1.300 medici alle dipendenze dell'INPS e circa altrettanti alle dipendenze dell'INAIL avrebbero dovuto, sulla base dell'articolo 75 della legge n. 833 del dicembre 1978 (riforma sanitaria), avere lo stesso trattamento normativo previsto per il personale delle USL (decreto delegato ex articolo 47 della precitata legge n. 833);

se non ritengono di dover intervenire perchè il predetto articolo sia effettivamente messo in pratica;

se, comunque, sono a conoscenza del fatto che la sua mancata applicazione e la serie di compromessi raggiunti in materia hanno creato una situazione insostenibile per cui medici impegnati nel controllo delle condizioni sanitarie dei richiedenti prestazioni pubbliche (per invalidità e inabilità) esercitano, contro ogni logica istituzionale, attività mutualistiche convenzionate e anche private;

come intendono sanare questa situazione e dare ai medici dell'INPS e dell'INAIL uno statuto professionale e un trattamento economico degni del ruolo che sono chiamati a svolgere.

(4 - 00241)

(3 novembre 1983)

VELLA, TROTTA. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

quali provvedimenti intendano con urgenza adottare per rimuovere lo stato di

estrema tensione in cui versano i medici dell'INPS e dell'INAIL per la mancata applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 75 della legge di riforma sanitaria che contempla per i medici previdenziali lo stesso trattamento normativo previsto per i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale;

se non ritengano opportuno assumere, in caso di ulteriori ritardi, nuovi provvedimenti atti a garantire, con la sollecitudine che la situazione richiede, lo stesso trattamento economico e normativo ai medici previdenziali in considerazione del ruolo fondamentale che svolgono non solo per le funzioni connesse alla valutazione dell'invalidità, ma anche per i delicati compiti di controllo agli stessi affidati dal disposto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 463, recentemente convertito in legge, finalizzati a combattere il fenomeno dell'assenteismo e ad evitare erogazioni non dovute per indennità di malattia;

se intendano dare disposizioni alle Regioni affinchè sospendano, per i medici dipendenti degli enti previdenziali, l'applicazione delle norme concernenti l'incompatibilità all'esercizio della libera professione convenzionata, in attesa che il Governo sia in grado di rispettare gli impegni assunti in sede di stipulazione del contratto del parastato con dichiarazione resa a verbale.

(4 - 00357)

(24 novembre 1983)

PALUMBO. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che per i medici dipendenti dall'INAIL e dall'INPS non sono stati ancora applicati gli istituti normativi previsti per i sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, giusta quanto stabilisce l'ultimo comma dell'articolo 75 della legge n. 833, e che per l'inadempienza dei predetti istituti gli interessati risultano in particolare penalizzati dal divieto, loro imposto dalla normativa regionale, di svolgere la libera professione convenzionata, si chiede di sapere quali provvedimenti siano stati o stiano per essere adottati affinchè gli istituti previdenziali provvedano ad applicare ai sanitari dipendenti la normativa prevista dalla legge n. 833 e se nelle more i Ministri interrogati non ritengano di provocare almeno la sospensione del divieto all'esercizio della libera professione convenzionata.

(4 - 00383)

(30 novembre 1983)

GARIBALDI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Premesso:

che la legge n. 833 del 1978 (c. d. di riforma sanitaria), all'articolo 75, ultimo comma, stabilisce come l'INPS e l'INAIL « applicano al personale medico dipendente gli istituti normativi previsti specificamente per i medici dalle norme delegate di cui all'articolo 47 »;

che le norme delegate di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 (c. d. stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale), all'articolo 82, stabiliva che fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico (c. d. contratto unico della sanità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983) il personale sanitario dei suddetti enti (come di altri) restava regolato dalle norme e dagli accordi degli enti (amministrazioni) di provenienza;

che l'accordo, o contratto unico, è entrato in vigore il 1° luglio 1983,

si chiede:

se l'INPS e l'INAIL si siano conformati alle norme sopra richiamate;

in caso contrario, così come risulta, per quali ragioni non l'abbiano fatto;

infine, cosa intenda fare il Governo per ottenere dalle amministrazioni dipendenti il rispetto delle leggi dello Stato.

(4 - 00433)

(22 dicembre 1983)

RISPOSTA (*). — La questione sollevata nel documento ispettivo dalle SS.LL. onorevoli è stata affrontata in occasione delle trattative per il rinnovo contrattuale del personale parastatale, al termine delle quali

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta alle cinque interrogazioni sopraelencate.

è stata effettivamente sottoscritta una dichiarazione a verbale con l'impegno di costituire una Commissione mista Governo-sindacati per l'esame delle modalità di attuazione dell'articolo 75 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'applicazione degli istituti normativi specificamente previsti per i medici di cui all'articolo 47 della legge n. 833 citata dipendenti dagli Enti gestori delle assicurazioni sociali.

Pertanto, si ritiene che l'impegno assunto in sede di rinnovo contrattuale possa tradursi quanto prima in atto, non appena si sarà definita la posizione dei medici interessati al problema all'interno del Servizio sanitario nazionale.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DE MICHELIS

(1° febbraio 1984)

---

CAVALIERE. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che la produzione dei motori diesel veloci nello stabilimento SOFIM di Foggia, del gruppo FIAT veicoli industriali-IVECO, è diminuita nel 1983 da 137.000 a 105.000 motori, mentre le unità occupate sono state ridotte da 1.740 a 1.630 e si è fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni per una settimana al mese per 1.150 operai e 150 impiegati;

che per il 1984 si prevedono una ulteriore riduzione della produzione e un più massiccio ricorso alla cassa integrazione guadagni;

che tutto ciò è conseguenza della tendenza della FIAT ad abbandonare questo tipo di motore e crea vive preoccupazioni per l'avvenire,

si chiede di sapere quali programmi e quali garanzie di realizzazione di questi programmi sono previsti per assicurare la piena produzione e i correlativi livelli occupazionali nello stabilimento SOFIM di Foggia.

(4 - 00417)

(20 dicembre 1983)

RISPOSTA. — Lo stabilimento della SOFIM è interessato a interventi di cassa integrazione guadagni in conseguenza della crisi del mercato utilizzatore dei motori SOFIM.

Rispetto allo scorso anno si è verificato un calo delle commesse destinate al veicolo commerciale leggero, per la cessazione della produzione del 131 *diesel* e per l'orientamento verso altri produttori della società SEAT spagnola.

Quanto sopra si inquadra in un diverso orientamento del mercato che, da una parte, risente dell'effetto sulla motorizzazione di determinati interventi fiscali (superbollo), particolarmente incisivi sulle produzioni di Foggia, e, dall'altra, si indirizza su segmenti medio-bassi di motorizzazione dieselizzata con motori di cilindrata inferiore a quelli prodotti a Foggia e di derivazione da quelli a benzina. Si tratta, infatti, di motori da 1714 cc e da 1350 cc derivati dal motore a benzina e montati su Uno, Ritmo e Regata.

In tale contesto l'azienda sta programmando un intervento sul prodotto al fine di specializzarlo con introduzione dell'iniezione diretta e della distribuzione mista, anche se il superamento della crisi è prevalentemente legato ad una ripresa del mercato che è in questa fase fortemente condizionato dalla imposizione fiscale.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ALTISSIMO

(31 gennaio 1984)

---

CURELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del bilancio e della programmazione economica.* — Premesso:

*a*) che dal 6 aprile 1981 i 500 lavoratori della ex Halos di Licata (in provincia di Agrigento) per effetto della legge n. 784 del 1980 sono stati assunti dalla NIO s.p.a. (GEPI) e posti in cassa integrazione guadagni straordinaria e che per essi ad oggi la GEPI non ha avviato alcuna iniziativa produttiva;

*b*) che dal 16 luglio 1982, data della sua costituzione, la s.p.a. Gattopardo, a capita-

le GEPI al 90 per cento, che doveva assumere 120 dei 500 dipendenti ex Halos, non ha iniziato l'attività produttiva programmata;

*c*) che mentre si intravvedeva, con l'intervento GEPI, la prospettiva di inserimento nel processo produttivo per tutte le maestranze, la NIO s.p.a., con lettera spedita a tutti i lavoratori in data 26 ottobre 1983, ha notificato i licenziamenti con effetto dal 31 dicembre 1983, ciò che conferma l'assoluta inattività della GEPI e la mancanza di credibilità della finanziaria pubblica, la quale, pur disponendo di aree industriali (24 ettari di terreno), di 3 capannoni (mq. 18.000 di copertura), di soci nella iniziativa Gattopardo e di altri privati disponibili a realizzare nuove iniziative a Licata, non ha realizzato alcuna iniziativa, ma ha aggravato la posizione dei 500 lavoratori,

si chiede di sapere quali sono i motivi per cui la GEPI, pur in presenza di tutti i fattori necessari per la creazione a Licata di nuove iniziative industriali atte al reimpiego in attività dei 500 lavoratori ex Halos mantenuti perennemente in cassa integrazione guadagni, non ha realizzato il suo intervento.

L'interrogante auspica una risposta circostanziata, puntuale e sollecita, al fine di poter scongiurare i licenziamenti intimati dalla NIO e di rassicurare i 500 lavoratori ex Halos e l'intera collettività di Licata e del circondario, che non può più sopportare i gravi ritardi e le gravi inadempienze manifestatesi, che incidono in maniera così grave sull'intera economia della zona che è la più depressa della Sicilia e del meridione.

(4 - 00242)

(3 novembre 1983)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La GEPI è stata chiamata ad avviare iniziative idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori della Halos in base alla legge 28 novembre 1980, n. 784, e successiva delibera attuativa del CIPI.

La GEPI ha poi promosso la costituzione della NIO s.p.a., che ha provveduto ad assumere i lavoratori della Halos. Questi lavoratori hanno quindi potuto usufruire del trattamento di cassa integrazione guadagni, come prevede la ricordata legge n. 784.

La società NIO ha acquistato il 14 dicembre 1982, dalla Montedison s.p.a., gli immobili ex Halos, costituiti da un'area di 24 ettari e da 3 capannoni di 18.000 metri quadrati.

L'utilizzazione di tali immobili, ai fini dell'insediamento e dell'avvio di iniziative industriali, è stata finora gravemente ostacolata dai ritardi e dagli inadempimenti delle amministrazioni pubbliche competenti ad approvare la pianificazione urbanistica delle aree. Infatti:

il 21 aprile 1982 il comune di Licata approvava una variante al piano di fabbricazione, trasformando la destinazione d'uso dell'area da agricola ad industriale; l'Assessorato regionale approvava a sua volta tale variante, che veniva pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* regionale il 1° ottobre 1982;

nell'aprile 1982 la NIO, al fine di accelerare l'insediamento delle nuove iniziative industriali ed in collaborazione con gli organismi comunali e regionali, elaborava e inviava al comune di Licata una proposta di organizzazione territoriale che prevedeva, tra l'altro, l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno per la realizzazione delle infrastrutture generali;

il piano delle infrastrutture, previo parere favorevole sia della Commissione edilizia che di quella urbanistica, veniva quindi approvato dal Consiglio comunale di Licata con delibera 1° giugno 1983;

il 5 luglio 1983, tuttavia, la delibera relativa al piano delle infrastrutture non veniva approvata dalla Commissione provinciale di controllo di Agrigento; nel frattempo si verificava un nuovo orientamento dell'Amministrazione comunale di Licata, che decideva di predisporre un piano di insediamenti produttivi;

successivamente, l'Assessorato regionale al territorio e ambiente confermava la piena validità del piano di infrastrutture presentato dalla NIO; l'Amministrazione comunale in questi giorni, infatti, ha predisposto un piano particolareggiato quale strumento urbanistico da adottare per l'attua-

vato dall'apposita Commissione di controllo a condizione che l'Assessorato al territorio e all'ambiente esprima parere favorevole.

Allo stato attuale, per i motivi esposti, e cioè per la mancata e formale definizione della loro disciplina urbanistica, le aree acquistate dalla NIO non sono ancora giuridicamente disponibili per la concreta utilizzazione al fine dell'insediamento e dell'avvio di iniziative industriali. Trattative in corso per tali iniziative, nonchè l'avviata iniziativa Gattopardo, rischiano, perciò, di subire gravi ritardi o, addirittura, di non poter essere realizzate.

Si aggiunge, infine, che con decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, il termine di scadenza già stabilito al 31 dicembre 1983 relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 784, fissato dall'articolo 2 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, è stato prorogato al 31 dicembre 1984.

Questo Ministero non mancherà di dare le opportune direttive alla GEPI affinchè consideri assolutamente prioritario il suo impegno al Sud. In particolare, saranno verificati i progetti della GEPI, o comunque presentati alla GEPI, nei settori conciario, plastico-meccanico, laniero, cotoniero, eccetera.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ALTISSIMO

(6 febbraio 1984)

---

DAMAGIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali iniziative intende adottare perchè l'INPS proceda sollecitamente all'apertura del centro operativo di Gela, in attuazione del decentramento della sede provinciale di Caltanissetta e in conformità al piano programmatico generale di decentramento territoriale dei servizi per il triennio 1982-84.

L'apertura del centro è stata più volte sollecitata dall'Amministrazione comunale di Gela e dalle organizzazioni sindacali territoriali, nel timore che pretestuose motivazioni degli organi provinciali dell'INPS in ordine alla dotazione delle risorse umane e strumentali o alla sistemazione logistica del centro possano rinviarne l'apertura *sine die.*

(4 - 00024)

(9 agosto 1983)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'INPS ha effettivamente stabilito, con delibera adottata nel 1982, la realizzazione del centro operativo di Gela.

In attuazione di tale programma, durante lo scorso anno, sono state promosse le iniziative necessarie per il reperimento di idonei locali; non appena le eventuali proposte saranno formalizzate e vagliate, sia a livello tecnico, sia dai competenti organi locali, si provvederà al seguito delle iniziative per l'istituzione del centro.

Solo, infatti, dopo l'individuazione dei locali si potranno avviare a soluzione gli altri problemi necessari per la funzionalità del centro, quali la messa a disposizione delle risorse umane e la dotazione dei necessari mezzi strumentali.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DE MICHELIS

(1° febbraio 1984)

---

D'AMELIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che l'articolo 63 della legge del 20 maggio 1982, n. 270, non prevede l'immissione nei ruoli di un certo numero di ispettori del Ministero con la motivazione che gli stessi non sarebbero stati « comandati » ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417, bensì « incaricati » ai sensi dell'articolo 119 dello stesso decreto;

considerato che tale motivazione appare pretestuosa e, comunque, non esatta, dal momento che l'articolo 119 non prevede incarico a tempo continuato, bensì a tempo determinato;

rilevato che il Ministero, per carenza di personale tecnico-ispettivo, centrale e periferico, aveva fatto ricorso sin dal 1970 al sistema del comando, protrattosi per molti anni consecutivi, in via continuativa e con esonero annuale dai compiti di istituto, per zione del piano NIO. Il piano è stato appro-

assumere quelli disposti dall'Amministrazione centrale per l'intero territorio nazionale;

evidenziato che il mancato inquadramento nei ruoli di questo personale ispettivo, costituendo lesione di interessi legittimi, crea ingiustizie palesi, determinando una situazione paradossale che minaccia di distruggere una professionalità acquisita con sacrifici personali;

ritenuto che è necessario riparare subito all'errore, dovuto forse a distrazione del legislatore,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intendano adottare per eliminare l'ingiustizia lamentata.

(4 - 00256)

(3 novembre 1983)

RISPOSTA. — In ordine alla richiesta di immissione in ruolo del personale con incarichi ispettivi, di cui è cenno nell'interrogazione, si deve far presente che l'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, individua tassativamente le categorie del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola legittimate a chiedere il passaggio nei ruoli dell'Amministrazione in una qualifica funzionale di corrispondente livello retributivo, e precisamente i soggetti comandati ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 dello stesso decreto.

Attesa, pertanto, l'espressa e ben delimitata portata del succitato articolo 63, è da escludere che la previsione ivi contenuta possa essere estesa in via analogica ad altre situazioni di diversa natura giuridica.

Per quanto concerne, in particolare, i docenti cui erano stati conferiti incarichi ispettivi, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 119 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 417, si deve infine rilevare che tali incarichi, a prescindere dalla loro durata temporale, sono in ogni caso da ritenere — in relazione alle finalità previste dalla stessa norma — di carattere contingente.

*Il Ministro della pubblica istruzione*
FALCUCCI

(7 febbraio 1984)

---

D'AMELIO, FALLUCCHI, DE CINQUE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — L'articolo 2 della legge di conversione 27 settembre 1982, n. 684 (che ha prorogato il termine per gli interventi della GEPI, ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, concernente norme per la ricapitalizzazione della GEPI, e il termine di cui al sesto comma dell'articolo 1), stabilisce che il « trattamento previsto dal sesto comma dell'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è esteso a favore dei lavoratori dipendenti delle aziende di cui al precedente articolo 1 ed è prorogabile fino al 31 dicembre 1983 ».

Rilevato che la GEPI, in applicazione di detta norma, si è fatta carico degli oneri relativi, assicurando le spettanze dovute ai lavoratori;

considerato che, approssimandosi il termine del 31 dicembre 1983 ed in mancanza di altro provvedimento di proroga, la GEPI ha provveduto a preannunziare, con lettera inviata a tutti i lavoratori, la cessazione del loro rapporto al 31 dicembre 1983;

ritenuto che la mancata presentazione da parte del Governo di un nuovo provvedimento di legge determinerebbe il licenziamento di diverse migliaia di lavoratori, quasi tutti meridionali, con gravi conseguenze economiche e sociali,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intendano subito adottare per scongiurare il licenziamento dei lavoratori a carico della GEPI.

(4 - 00261)

(4 novembre 1983)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente la richiesta di proroga del termine di scadenza, già stabilito al 31 dicembre 1983, relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori degli stabilimenti tessili calabresi assunti ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, si fa presente che, con decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, il termine suddetto è

stato — com'è noto — prorogato al 31 dicembre 1984.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ALTISSIMO

(31 gennaio 1984)

---

DI CORATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che il mercato del lavoro nella città di Bari, ed in tutta la provincia, vive un grave stato di disagio a causa dell'assenza di gestione del locale Ufficio di collocamento, provocata dalla vacanza del mandato per la carica di direttore a livello comunale e dal vuoto di direzione e di direttive a livello provinciale, l'interrogante chiede al Ministro quali provvedimenti intende prendere per la funzionalità ed il rafforzamento dell'organico e della responsabilità direzionale sia dell'Ufficio di collocamento di Bari che di tutta la struttura del collocamento della provincia di Bari.

L'interrogante chiede, altresì, che si ponga fine, per la valenza sociale ed economica del controllo pubblico del mercato del lavoro, ad una scorretta gestione del collocamento e sollecita la formazione della graduatoria inerente la lista stralcio per l'avviamento al lavoro precario, già concordata in sede di Commissione provinciale di collocamento in data 23 maggio 1983 e tante volte già sollecitata dalla federazione CGIL-CISL-UIL di Bari.

(4 - 00005)

(19 luglio 1983)

RISPOSTA. — La sezione comunale di collocamento del capoluogo di Bari opera, da diverso tempo, in una situazione di drammatica difficoltà e precarietà dovuta, fondamentalmente, alla gravissima situazione socio-economica nella quale si è inserita una componente di violenza e di delinquenza che espone gli addetti a quell'ufficio ad un costante pericolo per la loro incolumità.

Si aggiunga a ciò che il personale è costretto ad operare in locali assolutamente antigienici ed insufficienti alle esigenze del servizio.

L'azione della direzione dell'Ufficio provinciale è stata pertanto diretta e nei confronti della Questura, affinchè venisse prestata una maggiore protezione da parte delle forze dell'ordine al personale della predetta sezione, e nei confronti dell'Amministrazione comunale per l'assegnazione di locali maggiormente idonei sotto il profilo dell'igienicità e della funzionalità.

Tale azione, purtroppo, ha ottenuto fino ad oggi soltanto risultati parziali per l'asserita carenza di agenti da parte della Questura e la dichiarata indisponibilità di locali da parte del comune, il quale, a seguito di pressanti sollecitazioni, ha solo ultimamente disposto alcuni lavori di riattamento della sede.

Le difficoltà di cui sopra, unite alla mancanza di idoneo personale da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro di Bari, hanno reso e rendono tuttora oltremodo difficile l'assegnazione di un dirigente alla predetta sezione.

La direzione dell'Ufficio provinciale del lavoro ha cercato di rimediare a detta carenza incaricando della reggenza della sezione, in date diverse, collocatori titolari di sezioni comunali della provincia, i quali, dopo qualche mese, viste le difficoltà e i pericoli fra i quali si trovavano ad operare, hanno chiesto l'esonero dall'incarico.

Dall'11 luglio 1983 la reggenza è stata attribuita al signor Baldacchini Nichiferos, titolare della sezione comunale di Corato.

Nel periodo della reggenza di quest'ultimo non risultano pervenute lamentele sul funzionamento della sezione del capoluogo.

Per quanto riguarda la delibera della commissione provinciale di collocamento del 23 maggio 1983 relativa ad una « lista stralcio », si precisa che la competente commissione comunale ha fissato al 30 giugno 1983 il termine entro il quale gli interessati potevano fare domanda di inclusione nella detta lista e che la relativa graduatoria è stata approvata dalla commissione comunale in data 20 luglio 1983.

Si assicura, comunque, che la situazione di Bari viene seguita con la massima attenzione dal Ministero e che nulla viene tralasciato, entro i limiti di carenze, almeno per

il momento, non rimediabili, affinchè sia assicurato un servizio per quanto possibile funzionale e corretto.

Si assicura, altresì, che in occasione dell'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi espletati nell'anno trascorso sarà tenuta in particolare considerazione la situazione dell'Ufficio provinciale del lavoro di Bari, sia pure nel quadro generale delle carenze di personale che, purtroppo, riguarda la quasi totalità degli uffici.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DE MICHELIS

(1° febbraio 1984)

---

DI NICOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che, con risposta n. 03633 del 25 luglio 1981 a precedente interrogazione, il Governo aveva assicurato l'interrogante che erano state impartite disposizioni ai provveditori agli studi affinchè fossero istituiti ruoli speciali provinciali degli insegnanti elementari, mentre per i ruoli della scuola media erano in corso gli adempimenti necessari a dare definitiva e completa attuazione alle disposizioni contenute nella legge del 21 ottobre 1978, l'interrogante chiede di conoscere:

se le disposizioni impartite dal Ministero siano state recepite dai provveditori agli studi di Palermo e Trapani e se in detti ruoli sono stati inquadrati gli insegnanti provenienti dalle scuole dell'Ente nazionale sordomuti;

se siano stati istituiti i ruoli speciali provinciali dei docenti della scuola media per sordi ed in essi inquadrati i docenti provenienti dalle scuole dell'Ente nazionale sordomuti;

in caso negativo, se vi siano state inadempienze, i motivi per cui non sia stato inquadrato nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione il personale non docente, proveniente da scuole e convitti dell'Ente nazionale sordomuti, e quanto tempo ancora il suddetto personale dovrà attendere per ottenere definitiva sistemazione.

(4 - 00182)

(26 ottobre 1983)

RISPOSTA. — Nel rispondere, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interrogazione parlamentare in oggetto, si premette che il decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 1983, con il quale sono stati istituiti i ruoli speciali provinciali per il personale direttivo e docente delle scuole medie per sordomuti, si trova tuttora presso la Corte dei conti per il prescritto visto di registrazione.

Non appena tale visto sarà stato concesso si provvederà, con ogni possibile sollecitudine, a darne comunicazione ai provveditori agli studi per gli ulteriori adempimenti di competenza, così come previsto dalla circolare ministeriale n. 63 del 25 febbraio 1980.

Si ricorda, in particolare, che con la suddetta circolare sono state dettate le disposizioni applicative dell'articolo 1-*octies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la sistemazione del personale non docente, proveniente da scuole e convitti del soppresso Ente nazionale sordomuti, nei corrispondenti ruoli normali statali, nonchè per l'istituzione dei ruoli speciali provinciali degli insegnanti elementari, istitutori, istitutrici ed insegnanti di scuola materna in servizio presso le istituzioni già gestite dal predetto ente.

Questo Ministero ha anche provveduto alla statizzazione degli istituti professionali in precedenza dipendenti dal medesimo ente e all'inquadramento nei ruoli speciali del relativo personale direttivo e docente.

Quanto al personale non docente proveniente dalle suindicate istituzioni dell'ex Ente nazionale sordomuti, non risulta che, dopo la registrazione da parte dei competenti organi di controllo dei decreti presidenziali di statizzazione delle stesse istituzioni, alcuni provveditori agli studi non avrebbero ancora adottato i relativi atti formali di inquadramento.

*Il Ministro della pubblica istruzione*
FALCUCCI

(7 febbraio 1984)

---

FINESTRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che la situazione occupazionale della provincia di Latina è di una gravità allarmante ed eccezionale a seguito di una profonda e progressiva crisi che ha investito numerosissime industrie, delle quali alcune già chiuse e con lavoratori licenziati come la Cavel di Formia, l'Avir e Ginori di Gaeta, la Frine Fashion di Pontinia;

che ambiguità ed incoerenza da parte di dirigenti sindacali e politici nella difesa dei veri interessi dei lavoratori, il più delle volte strumentalizzati, hanno determinato la chiusura della Rossi-Sud ed Elettrica di Latina, della Mial di Sabaudia, della SAIS (ex MISTRAL) di Sermoneta, della Ceramica di Castelforte, industrie i cui operai, da tempo, sono in cassa integrazione guadagni;

che i lavoratori della Massey Fergusson e della Radici di Aprilia, delle Fonderie e Smalterie di Latina, della Ducati di Pontinia, della Good Year di Cisterna, a seguito di errori, di demagogiche reazioni, di imprevidenza nelle mancate contromisure atte a fronteggiare la crisi che ha prodotto la caduta del livello socio-economico dell'intera provincia pontina, pagano con la minaccia del licenziamento incombente, per riduzione del personale, le responsabilità del Governo e di determinate forze politiche e sindacali,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se il Governo ha veramente — in considerazione delle promesse fatte e non mantenute — un programma organico di ristrutturazione e riconversione per il rilancio della produttività, competitività e potenzialità occupazionale;

2) quali siano le ragioni del ritardo del Governo negli interventi strutturali e congiunturali e del disinteresse dei vari Ministri competenti;

3) per quali motivi discriminatori il Ministro e i Sottosegretari del Ministero dell'industria non prendano neppure in considerazione le richieste di convocazione inoltrate più volte dalla Unione provinciale della CISNAL di Latina, per verificare responsabilmente la posizione del Governo e del sindacato in ordine alla difesa dell'occupazione ed alla ripresa della produzione;

4) quali iniziative il Governo intende adottare per garantire la stabilità degli attuali livelli occupazionali in attesa di un rapido intervento finalizzato del quale sarebbe opportuno conoscere lo stato di elaborazione ed i tempi di attuazione, al fine di tranquillizzare i lavoratori dell'intera provincia pontina preoccupati della progressiva paralisi produttiva che minaccia i posti di lavoro.

(4 - 00368)

(29 novembre 1983)

RISPOSTA. — In merito a quanto segnalato dalla S.V. onorevole con l'interrogazione in oggetto, si fa presente che la situazione del settore industriale nella provincia di Latina è oggetto di attenzione da parte di questo Ministero, che sinora non ha mancato di svolgere ogni possibile intervento in favore delle aziende in crisi.

In proposito, per quanto riguarda la situazione occupazionale, si sono avuti interventi ordinari GEPI (legge n. 184) in 5 aziende per un totale di 1.832 addetti; tutte le aziende sono in fase operativa.

La GEPI è stata impegnata anche con interventi straordinari (leggi n. 784 e n. 684) nella IRVIN Sistem — 27 addetti — con partecipazione al 61 per cento. Pertanto l'azienda è in fase di realizzazione di investimenti e dovrebbe raggiungere a pieno regime un'occupazione di 107 unità. La finanziaria pubblica è intervenuta inoltre nelle società Sopel di Sabaudia, Satin Sabaudia, Satin Sermoneta e Nuova Iniziativa Pontina per un totale di 741 addetti per i quali è stata chiesta la CIG straordinaria.

Si fa, infine, presente che con decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 358 del 31 dicembre 1983, il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27 settembre 1982, n. 684, relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende

di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è stato prorogato, come è noto, al 31 dicembre 1984.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ALTISSIMO

(31 gennaio 1984)

---

FOSCHI, CENGARLE, FALLUCCHI, GIUST. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Constatato che, per la prima volta, sono apparsi messaggi pubblicitari a pagamento, su intere pagine di molti quotidiani italiani, per la celebrazione della giornata delle Forze armate, a firma del senatore Giovanni Spadolini, Ministro della difesa, si chiede di conoscere:

se il Ministro della difesa non avrebbe potuto utilizzare i normali canali di informazione (stampa e radiotelevisione) per divulgare il suo messaggio, senza oneri per lo Stato;

se l'uso personale della pubblicità a pagamento di un singolo Ministro sia compatibile con l'esigenza di collegialità del Governo, o non inauguri un metodo finora inusitato che possa essere praticato anche da altri Ministri;

se questa iniziativa, di cui si chiede di conoscere il costo (ivi compresi i manifesti con identico messaggio), possa considerarsi in armonia con i propositi del rigore finanziario propugnato dal Governo;

se il messaggio pubblicitario non appaia — nel suo contenuto — alquanto contraddittorio e « penalizzante » per le Forze armate delle guerre 1915-18 e 1940-43.

(4 - 00262)

(4 novembre 1983)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il 4 novembre, giorno della vittoria nella 1ª guerra mondiale, è stato, a suo tempo, prescelto per celebrare la « Giornata delle Forze armate ».

È, quindi, consuetudine del Ministero della difesa, ormai da alcuni anni, nella ricorrenza del 4 novembre, pubblicare un manifesto legato ad un altro avvenimento storico o ad imprese altamente meritorie delle Forze armate, con una frase significativa intesa a solennizzare la festa delle Forze armate in una prospettiva comprensiva delle varie fasi della storia nazionale di cui la guerra del 1915-18 fu il momento più esaltante.

Ciò è ampiamente dimostrato dai titoli dei manifesti pubblicati il 4 novembre nei seguenti anni:

1976: per il terremoto del Friuli: « Soldati, marinai e avieri in aiuto delle popolazioni terremotate del Friuli »;

1977: « le Forze armate per lo sviluppo sociale nella sicurezza e nella pace »;

1978: nella ricorrenza della battaglia di Vittorio Veneto: « 60 anni fa Vittorio Veneto »;

1979: « Difesa della Patria e impegno sociale »;

1980: « Cittadini in uniforme a presidio delle istituzioni, a difesa della nazione, al servizio del Paese »;

1981: nel centenario della morte di Garibaldi: « Generale Giuseppe Garibaldi, patria e indipendenza, giustizia e libertà »;

1982: dedicato alle Forze armate nel Libano: « Forze armate in Medio Oriente per un impegno di pace ».

Nel 1983 il manifesto è stato dedicato al 40° anniversario dell'inizio della guerra di liberazione per esaltare e riaffermare nel Paese il grande contributo dato dalle Forze armate allo storico avvenimento.

Si precisa, inoltre, che ai caduti e combattenti della 1ª e 2ª guerra mondiale le Forze armate, nella loro giornata, hanno dedicato solenni cerimonie all'Altare della Patria a Roma, al Sacrario della III armata a Redipuglia, al Sacrario dei caduti d'oltremare a Bari e presso tutti i presìdi militari d'Italia.

Si fa presente, infine, che il manifesto in questione è stato pubblicato gratuitamente, a titolo di omaggio alle Forze armate italiane, da numerosi quotidiani e, quindi, nessuna spesa al riguardo è stata sostenuta dal Ministero della difesa.

*Il Ministro della difesa*
SPADOLINI

(7 febbraio 1984)

---

FRASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che, con telex del 14 marzo 1980, il direttore generale dell'istruzione tecnica, dottor Caruso, disponeva la sospensione cautelare dall'insegnamento del professor Gatto Carmelo, dell'istituto tecnico industriale « A. Panella » di Reggio Calabria, per incompatibilità ambientale;

che, con decreto ministeriale del 24 luglio 1980, predisposto dal predetto direttore generale e firmato dall'attuale Ministro, all'epoca Sottosegretario di Stato, senza attendere l'esito del procedimento disciplinare instaurato, nè la pronuncia del TAR sul ricorso avverso la sospensione cautelare, il professor Gatto veniva trasferito d'ufficio, per asserita incompatibilità ambientale, all'Istituto tecnico industriale di Polistena (Reggio Calabria);

che il TAR-Calabria, con sentenza n. 368 del 7 ottobre 1980, annullava il telex del 14 marzo 1980 e, con sentenza del 17 maggio 1983, n. 143, annullava il decreto ministeriale del 24 luglio 1980;

che, con telex del 25 gennaio 1983, il medesimo direttore generale, a seguito di procedimento disciplinare, disponeva la sospensione dall'insegnamento del professor Gatto per sei mesi, sospensione annullata dal TAR-Calabria con sentenza del 15 giugno 1983, n. 144;

che sempre lo stesso direttore generale è imputato davanti al pretore di Roma del reato di omissione di atti d'ufficio in danno del professor Gatto, giusta sentenza istruttoria pronunciata il 29 aprile 1983 dal pretore di Reggio Calabria;

che il professor Barone Adesi Norrandino, preside dell'istituto tecnico industriale statale « A. Panella » di Reggio Calabria, è stato rinviato a giudizio (ordinanza giudice istruttore del 28 marzo 1979) davanti al Tribunale di Reggio Calabria per rispondere del reato di cui agli articoli 81 e 324 del codice penale (abuso continuato ed interesse privato);

che il preside Barone Adesi Norrandino ha accettato l'amnistia in due procedimenti penali promossi dal pretore di Reggio Calabria per il reato di abuso d'ufficio nei confronti del professor Gatto;

che i procedimenti disciplinari e la relativa sospensione, con conseguente trasferimento d'ufficio, sono stati originati dall'ispezione della dottoressa Bombara Rosaria, la cui relazione dava origine ad un procedimento penale per abuso innominato di ufficio a carico della stessa ispettrice, terminato con l'applicazione del beneficio, accettato, dell'amnistia;

che, come si evince dalla sentenza istruttoria del pretore di Reggio Calabria, la vicenda dell'ispezione ministeriale della dottoressa Bombara nei confronti del professor Gatto è gravata dal sospetto di una malcelata intenzione punitiva degli organi centrali, anzi del direttore generale, che, con puntigliosità veramente assurda, ha seguito dagli inizi tutta la vicenda;

che, ad ulteriore prova dell'intento persecutorio, il professor Gatto Carmelo, con decreto ministeriale del 12 luglio 1983, è stato trasferito all'Istituto tecnico industriale statale di Crotone (Catanzaro) per asserita incompatibilità ambientale, non appena il dottor Caruso è venuto a conoscenza della sentenza del TAR-Calabria che annullava il trasferimento all'Istituto tecnico industriale di Polistena (RC);

che il provveditore agli studi di Reggio Calabria, con apposita relazione del 20 maggio 1983, inviata al Ministero e alla direzione generale dell'istruzione tecnica, ha chiesto la nomina di un collegio ispettivo ministeriale al fine di fare luce sull'intera vicenda tra il professor Gatto e il direttore generale;

che le sentenze del TAR-Calabria pronunciate in favore del professor Gatto Carmelo non hanno trovato, come normativamente previsto, esecuzione da parte del direttore generale dottor Caruso e del provveditore agli studi di Reggio Calabria;

che il TAR-Calabria, con ordinanza n. 179 del 13 settembre 1983, a seguito del ricorso del professor Gatto, ha sospeso il provvedimento di trasferimento (decreto ministeriale del 12 luglio 1983) all'Istituto tecnico industriale statale di Crotone (CZ), ritenendo che lo specifico contesto in cui il provvedimento

impugnato si inserisce e la connessione del medesimo con altri atti annullati dal Tribunale rendono sempre più consistente il sospetto di una persecuzione nei confronti del professor Gatto;

che il precitato direttore generale, con nota del 9 ottobre 1983, inviata al provveditore agli studi di Reggio Calabria, ha risposto negativamente e pretestuosamente alla richiesta del provveditore in merito alla corresponsione degli emolumenti non percepiti dal professor Gatto durante l'espiazione della sanzione disciplinare, non dando così esecuzione alla sentenza del TAR-Calabria che annullava il decreto ministeriale del 25 gennaio 1983;

che l'articolo 33/1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dichiara esecutiva la sentenza del TAR, mentre lo stesso articolo 33/2 avverte che l'appello non sospende l'esecuzione, e che, infine, lo stesso articolo 33/3 avverte che il Consiglio di Stato, su istanza di parte, qualora dalla esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave ed irreparabile, può disporre che la esecuzione sia sospesa;

che non si può assolutamente ritenere che il direttore generale abbia potuto ignorare questa chiara e netta disposizione di legge e che si deve necessariamente concludere che la sua missiva è volutamente maliziosa e fraudolenta;

che il direttore generale in parola, con il dichiarato scopo della persecuzione, ha instaurato a carico del professor Gatto svariati procedimenti disciplinari, più volte nelle varie fasi annullati dagli organi di giustizia amministrativa o dagli stessi organi amministrativi nell'esercizio del potere di autotutela,

si chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno disporre un'inchiesta ministeriale per individuare tutte le responsabilità emerse nella intricata vicenda e, intanto, far prendere atto al direttore generale, come vogliono Costituzione e leggi dello Stato, delle sentenze del TAR-Calabria e dell'ordinanza del 13 settembre 1983, n. 179, restituendo il professor Gatto all'istituto tecnico industriale « A. Panella » di Reggio Calabria.

(4 - 00180)

(26 ottobre 1983)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si deve, in primo luogo, premettere che la sospensione cautelare dall'insegnamento nei confronti del professor Gatto Carmelo risulta disposta non già con il telex del 14 marzo 1980, di cui è cenno nell'interrogazione, bensì con il decreto ministeriale del 14 marzo 1980, adottato ai sensi dell'articolo 92 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione alla gravità dei vari addebiti formalmente contestati al docente; il predetto telex costituisce, invero, soltanto il mezzo con cui il provvedimento fu comunicato all'interessato.

Quanto al trasferimento d'ufficio — che riveste, com'è noto, carattere autonomo e nettamente distinto rispetto alla sospensione cautelare — il provvedimento è stato determinato dall'accertata inopportunità, sotto il profilo dell'interesse pubblico da tutelare, dell'ulteriore permanenza del docente nella stessa sede di servizio. Al riguardo si osserva che, a differenza della sospensione cautelare — la quale rappresenta una misura strettamente conseguente ad una procedura disciplinare — la natura giuridica e la *ratio* del trasferimento d'ufficio ne consentono l'adozione indipendentemente dall'instaurazione di un procedimento disciplinare.

In ordine, poi, ai restanti punti dell'interrogazione, si forniscono i chiarimenti che seguono.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 28 ottobre 1983, n. 906, in accoglimento del ricorso in appello proposto dall'Amministrazione, ha riformato la sentenza n. 368 del 1980 emessa dal TAR della Calabria, ritenendo legittimo il citato provvedimento di sospensione cautelare.

Anche per la decisione del suddetto TAR n. 143 del 1983 è stato proposto appello al Consiglio di Stato con contestuale richiesta di sospensione, richiesta accolta con ordinanza del 18 novembre 1983.

La medesima cosa si è verificata per la sentenza dello stesso TAR n. 144 del 1983, a proposito della quale il Consiglio di Stato, su ricorso in appello di questo Ministero, ha accolto l'istanza di sospensiva, contestualmente presentata, con decisione del 25 novembre 1983.

Relativamente ai fatti contestati in sede penale ed ai quali ha fatto riferimento la S.V. onorevole, si ritiene di non dover esprimere alcuna valutazione, risultando sottratto all'Amministrazione qualunque sindacato al riguardo quale che sia lo stato dei relativi procedimenti. Infatti, nessuna comunicazione ufficiale circa la conclusione del procedimento penale, instaurato nei confronti del preside Barone Adesi Narrandino, è stata sinora acquisita agli atti.

Le risultanze ispettive, emerse a seguito degli accertamenti effettuati dall'ispettrice Bombara, hanno costituito soltanto uno dei motivi assunti a fondamento delle azioni disciplinari promosse a carico del professor Gatto.

Il trasferimento d'ufficio presso l'Istituto tecnico industriale di Crotone è stato disposto, nei riguardi del predetto docente, senza alcun intento persecutorio, ma solo a conclusione del relativo procedimento amministrativo ed in base a conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

È, peraltro, da escludere che l'Amministrazione abbia adottato il provvedimento in parola subito dopo essere venuta a conoscenza della sentenza con la quale il TAR della Calabria aveva annullato il precedente trasferimento dell'interessato all'Istituto tecnico industriale di Polistena; infatti il trasferimento d'ufficio risulta datato 12 luglio 1983, mentre tale sentenza è stata depositata in data 3 agosto 1983, ossia in epoca successiva.

In merito alle decisioni del suindicato organo giurisdizionale si fa, comunque, presente che, con decreto ministeriale del 23 gennaio 1981, è stata data esecuzione alla sentenza n. 368 del 1980 e, con decreto del provveditore agli studi di Reggio Calabria n. 298 del 10 agosto 1983, è stata posta in esecuzione la sentenza n. 143 del 1983.

Per quanto concerne, invece, la sentenza n. 144 del 1983, l'accoglimento dell'istanza di sospensione a seguito dell'intervenuto appello, come sopra premesso, ha legittimato l'Amministrazione a soprassedere all'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenziali, sulla base della giurisprudenza consolidata, secondo cui la Pubblica amministrazione dovrebbe essere tenuta a porre in essere determinati comportamenti positivi solo con il passaggio in giudicato della decisione, ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura civile.

Non risulta infine essere stato annullato alcun procedimento disciplinare da organi amministrativi nell'esercizio del potere di autotutela.

Per le considerazioni suesposte, e nell'attesa dell'esito degli appelli come sopra proposti, non si ritiene che la vicenda del professor Gatto necessiti, al momento, di ulteriori approfondimenti ispettivi, attesa l'esauriente e copiosa documentazione al riguardo già acquisita.

*Il Ministro della pubblica istruzione*
FALCUCCI

(3 febbraio 1984)

---

FRASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, per quanto riguarda il Convitto statale per sordomuti di Gallina di Reggio Calabria, non ritiene assurdo e notevolmente antieconomico il mantenimento in vita di una struttura considerata ormai inutile per il numero irrisorio di convittori colà ricoverati (circa una ventina nell'anno scolastico 1982-83 e circa una decina nel prossimo 1983-84), che impegna un onere molto rilevante sulla spesa pubblica per il mantenimento in servizio nello stesso Convitto di una quarantina di dipendenti (1 rettore, 1 vice rettore, 2 segretari, 1 applicato, 7 insegnanti, 9 istitutori, 4 custodi, 1 magazziniere, 1 infermiere, 2 guardarobiere, 3 cuochi, 9 accudienti, eccetera), che potrebbero, invece, essere destinati in altre istituzioni, e per le ingenti spese di gestione e di manutenzione (4 - 00181)

(26 ottobre 1983)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto, si comunica che il competente provveditore agli studi di Reggio Calabria, acquisiti il parere del gruppo di lavoro per l'integrazione degli handicappati, funzionante presso quell'uf-

ficio scolastico, e le osservazioni dell'attuale direttore del Convitto statale per sordomuti di Gallina, ha espresso l'avviso che, permanendo ancora le attuali difficoltà per il normale funzionamento e la proficua utilizzazione dei locali, delle strutture e del personale, si debba procedere, a partire dal prossimo anno scolastico 1984-85, alla soppressione dell'istituto.

Per il corrente anno scolastico la predetta istituzione continuerà a funzionare in quanto i bambini sordomuti che attualmente frequentano detto istituto, ad anno scolastico già inoltrato, non possono, per considerazioni di ordine psico-pedagogico e didattiche, essere dispersi in classi di scuola comune.

*Il Ministro della pubblica istruzione*
FALCUCCI

(7 febbraio 1984)

---

GHERBEZ, BATTELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che gli alunni appartenenti alla minoranza slovena hanno il diritto di frequentare le scuole in madrelingua;

che tale diritto è sancito e garantito dalla Costituzione negli articoli 3 e 6, che prevedono l'uguaglianza dei cittadini italiani di fronte alla legge, indipendentemente dalla loro appartenenza sociale, etnica, religiosa e politica, e la tutela dei vari gruppi appartenenti ad etnie diverse, quindi anche della minoranza slovena;

che tale diritto è altresì confermato dalle due leggi sulla scuola con lingua di insegnamento slovena in Italia, accolte dal Parlamento, e precisamente la legge n. 1012 del 1961 e n. 932 del 1973;

che tuttavia la minoranza slovena ancora non dispone di scuole di ogni ordine e grado, che si rendono necessarie per reali esigenze, e che nella provincia di Gorizia, in particolare , non è ancora stata realizzata la proposta, più volte sollevata, di istituire una sezione dell'Istituto tecnico industriale con lingua di insegnamento slovena,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro intenda predisporre le necessarie misure al fine di coprire tali esigenze ed istituire la sezione richiesta.

(4 - 00430)

(21 dicembre 1983)

RISPOSTA. — In merito alla mancata istituzione nell'anno scolastico 1983-84 di una sezione con lingua d'insegnamento slovena presso l'istituto tecnico industriale « Galilei » di Gorizia, si ritiene opportuno far presente che la richiesta, a suo tempo formulata dalla competente Amministrazione provinciale, era stata favorevolmente accolta da questo Ministero alla condizione che il numero degli allievi iscritti e frequentanti la classe non scendesse al di sotto delle 16 unità ed il numero delle classi funzionanti non superasse il totale delle classi previste in sede di determinazione degli organici del personale docente.

Il mancato verificarsi di entrambe le condizioni e, soprattutto, il fatto che il numero degli allievi iscritti era appena di 6 unità non ha consentito l'istituzione di cui trattasi.

Per ciò che concerne l'anno scolastico 1984-85 il provveditore agli studi di Gorizia ha comunicato che l'Amministrazione provinciale ha rinnovato la succitata richiesta, la quale, inclusa nel piano delle nuove istituzioni, sarà sottoposta al prescritto parere del Consiglio scolastico provinciale.

*Il Ministro della pubblica istruzione*
FALCUCCI

(7 febbraio 1984)

---

MASCAGNI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo.* — Premesso:

che l'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, concernente la composizione della Commissione centrale della musica presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, indica alla lettera *t*) « due critici musicali », « designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative »;

che a partire dal 1967 la Federazione nazionale della stampa, prima, e quindi la stessa Federazione e il Sindacato musicisti italiani hanno costantemente designato, ciascuna delle due organizzazioni, un critico musicale effettivo ed uno supplente, secondo criteri di riconoscimento della qualificazione professionale, tra musicisti o musicologi dotati di specifica preparazione e continuativamente operanti in tale campo di attività,

l'interrogante chiede al Governo:

di chiarire sulla base di quali titoli o qualificazioni professionali, in occasione del recente rinnovo della Commissione centrale della musica, abbia nominato per la categoria dei critici musicali, oltre ai due rappresentanti, effettivo e supplente, designati dalla Federazione nazionale della stampa, due persone una delle quali insegnante di canto e cantante, la seconda priva di qualsiasi qualificazione musicale, facenti parte di un neo-costituito sindacato, come rappresentanti del settore della « critica musicale », nel quale non hanno mai svolto alcuna attività degna di una qualsiasi considerazione;

se non intenda provvedere con tutta la necessaria urgenza alla revoca delle due nomine per ripristinare, nel rispetto della rappresentatività della Commissione, la presenza di autentici critici musicali, espressi dal Sindacato musicisti italiani.

(4 - 00049)

(12 agosto 1983)

RISPOSTA. — Per procedere alla costituzione della Commissione centrale della musica, questa Amministrazione è tenuta, per legge e conformemente a quanto è, in genere, previsto per fattispecie simili, ad interpellare, per la designazione dei loro rappresentanti, le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

L'attribuzione dei posti disponibili viene, quindi, effettuata in base al princìpio della maggiore rappresentatività tra le organizzazioni sindacali concorrenti.

Nel caso che forma oggetto della presente interrogazione, sulla scorta di dati obiettivamente acquisiti e concernenti l'elencazione nominativa degli iscritti e la struttura organizzativa territoriale, l'UNAMS è risultata essere rappresentativa della categoria in misura inferiore soltanto alla FNSI.

Ciò, ovviamente, ha comportato l'attribuzione del secondo dei due posti all'UNAMS stessa.

Per quanto riguarda la valutazione in merito alla professionalità del rappresentante dei critici musicali, deve rilevarsi che, una volta legittimata l'organizzazione sindacale alla rappresentanza in questione, quest'ultima è assolutamente libera nella sua facoltà di proposta.

Di contro, il princìpio della libertà sindacale pone oltre la competenza dell'Amministrazione ogni possibilità di accertare la qualificazione professionale dei nominativi proposti.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DE MICHELIS

(1° febbraio 1984)

---

MELANDRI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che alcune decine di pensionati italiani si sono visti ridurre a non più di 300 dollari la rimessa per pensione dal Brasile;

che il « Patronato assistencial imigrantes italianos » di San Paolo, con lettera n. 564/83 del 26 ottobre 1983, ha comunicato che la Banca centrale del Brasile, con nota del 19 ottobre 1983, ha seccamente confermato la non autorizzazione a superare il limite di 300 dollari;

che emerge chiaramente il grave disagio in cui gli interessati sono venuti a trovarsi, con pesanti conseguenze per se stessi e per le proprie famiglie,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali interventi i Ministri competenti intendano svolgere per venire incontro alle inderogabili necessità degli interessati, superando la grave decisione adottata dall'autorità bancaria del Brasile.

(4 - 00345)

(24 novembre 1983)

RISPOSTA. — Il Ministero degli affari esteri e la nostra Ambasciata a Brasilia sono da tempo e ripetutamente intervenuti presso le competenti autorità brasiliane al fine di rappresentare il grave disagio derivante ai percettori italiani di pensioni brasiliane che si vedono ridotti, per motivazioni di carattere valutario, i trasferimenti loro spettanti nel limite di 300 dollari mensili.

Tale limitazione causa grave disagio ai connazionali che, frequentemente, non hanno altra fonte di reddito.

Da ultimo, a seguito di un nuovo intervento, le autorità brasiliane, pur avendo notato che la limitazione in questione colpisce indiscriminatamente tutti i percettori di pensioni brasiliane residenti all'estero, si sono impegnate a cercare una soluzione, in tempi brevi, sottoponendo al Consiglio monetario nazionale il riesame della normativa valutaria attualmente in vigore.

La nostra Ambasciata continuerà a seguire l'evoluzione della situazione, soprattutto per quanto concerne l'esportabilità delle nostre pensioni, non tralasciando di effettuare tutti quegli interventi che possano eliminare il disagio causato ai connazionali, anche se non ci si nasconde le difficoltà che deriveranno alla nostra azione dall'attuale deterioramento della bilancia dei pagamenti brasiliana.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*
AGNELLI

(8 febbraio 1984)

---

MITROTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che il CNR risulta individuato nella parte VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (« Disposizioni sul riordino degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente »);

che detta legge, in particolare, così dispone:

articolo 1, primo comma (Campo di applicazione):

«Lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'attività e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità della presente legge. »;

articolo 5, primo comma (Assunzioni):

« Le assunzioni del personale dipendente dagli enti pubblici hanno luogo mediante pubblici concorsi, alla posizione iniziale di ciascuna qualifica di cui ai primi tre commi dell'articolo 16. »;

articolo 11, secondo comma (Provvedimenti disciplinari):

« Per la disciplina relativa alla contestazione delle infrazioni ai doveri di ufficio, alla nomina e ai compiti dell'istruttore e dei consulenti tecnici, al diritto di difesa e alle procedure davanti alle commissioni disciplinari, si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato adattate dai Regolamenti alla struttura organizzativa dei singoli enti. »;

articolo 12, secondo comma (Cessazione del rapporto):

« Sono estese ai dipendenti degli enti pubblici le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato in materia di destituzione di diritto, nonchè di sospensione cautelare, facoltativa ed obbligatoria dall'impiego. »;

articolo 15, primo e quinto comma (Ruoli):

« Il personale dipendente dagli enti pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge, viene inquadrato nei ruoli:

*a*) amministrativo;
*b*) tecnico;
*c*) professionale ».

« Appartengono al ruolo professionale i dipendenti i quali, nell'esercizio dell'attività svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono, si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali. Dell'esercizio dei singoli mandati professionali i dipendenti appartenenti

al ruolo professionale rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente. »;

articolo 16, secondo, terzo e sesto comma (Qualifiche):

« Il ruolo tecnico si articola nelle qualifiche funzionali:

*a*) di collaboratore tecnico, in possesso di titolo di istruzione universitaria in facoltà scientifiche e di particolari attitudini professionali; »;

(*omissis*)

« Il ruolo professionale si articola in due qualifiche funzionali. Alla prima appartengono gli iscritti agli albi professionali per i quali è richiesto il titolo di laurea o equipollente; (*omissis*) »;

«I concorsi di assunzione del personale sono banditi specificamente per ciascun ruolo e qualifica. I regolamenti degli enti stabiliscono la natura del titolo di studio richiesto e gli eventuali titoli di specializzazione. »;

articolo 23, secondo comma (Commissione del personale):

« La commissione del personale esprime pareri e formule proposte... sui provvedimenti di cessazione dal servizio non conseguenti al raggiungimento del limite di età (*omissis*) »;

articolo 36, primo e secondo comma (Personale a contratto degli enti di ricerca):

« Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare e l'Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facoltà di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera con contratto a termine di durata non superiore ai cinque anni ».

« In relazione a singoli programmi di ricerca e per l'intera durata del programma è consentita, inoltre, l'assunzione a contratto anche di personale di ricerca e di personale tecnico altamente specializzato. »;

articolo 38, secondo comma (Ruoli e qualifiche):

«I ricercatori dipendenti dagli enti suddetti sono inquadrati, salvo che non sia diversamente disposto dalle leggi vigenti, nel ruolo professionale »;

che con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, risulta emanata la « Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 » (articolo 28, quinto comma);

che tale disciplina prevede:

preambolo, secondo comma:

« L'inquadramento nel ruolo tecnico e in quello professionale in particolare dovrà essere preceduto da un'attenta analisi dei casi di specie affinchè non si determinino applicazioni difformi da ente a ente, con l'osservanza di quanto previsto agli articoli 15 e 38 della legge n. 70. »;

Capitolo VI - Disposizioni particolari per il personale degli enti di ricerca scientifica e di sperimentazione:

articolo 60, secondo comma (Ruoli):

« Appartengono al ruolo tecnico-professionale:

i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi di ricerca;

i dipendenti che svolgono le attività previste dall'ultimo comma dell'articolo 15 della citata legge n. 70;

i ricercatori dei suddetti enti, ai sensi dell'articolo 38, secondo comma, della stessa legge. »;

articolo 61, secondo comma (Qualifiche):

« Il ruolo tecnico-professionale si articola nelle qualifiche di collaboratore tecnico-professionale, assistente tecnico-professionale e agente tecnico-professionale le cui mansioni sono stabilite nell'unita declaratoria (allegato 10). »;

articolo 62, primo comma (Requisiti per l'assunzione della qualifica di collaboratore tecnico-professionale):

« Per le assunzioni alla qualifica di collaboratore tecnico-professionale, i regolamenti organici devono prevedere, oltre ai requisiti generali, anche quello dell'anzianità di laurea non inferiore a due anni, congiunta a documentata esperienza nel campo tecnico professionale inerente all'attività di ricerca prevista per i posti da ricoprire. »;

articolo 70, secondo e terzo comma (Personale a contratto):

«Al personale di cui al precedente comma si applicano, in quanto compatibili con

la particolare natura del rapporto, le norme relative allo stato giuridico dei dipendenti appartenenti al ruolo tecnico-professionale ».

« Il trattamento economico del personale a contratto è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, ed è equiparato, secondo la qualificazione professionale del personale da assumere, ad uno dei livelli di stipendio in cui si articola il trattamento economico delle due più elevate qualifiche del ruolo tecnico-professionale. »;

Capitolo VII - Termine di efficacia dell'accordo:

articolo 72:

« Il presente accordo scade al termine del triennio decorrente dal 30 dicembre 1975. »;

Allegato I - Declaratoria delle mansioni. Ruolo tecnico - Qualifica di « collaboratore tecnico »:

« Svolge mansioni comportanti autonoma elaborazione di tecniche e analisi di procedura, studio, progettazione, nonchè vigilanza e controllo di procedimenti tecnici anche avvalendosi dell'opera di personale appartenente alle qualifiche inferiori; disimpegna, in collaborazione con i funzionari dirigenti, compiti di studio e di programmazione; sovrintende all'attività dei dipendenti del settore cui sia eventualmente preposto.

Profili esemplificativi: analista di centro elettronico; docente di psicologia o in altre discipline universitarie. »;

Allegato 9 - Princìpi informatori dei regolamenti organici da emanare dagli enti entro il termine di 6 mesi dalla data di approvazione dell'accordo sindacale:

2 - Nomina e periodo di prova:

« Le norme relative alla disciplina della nomina in prova e definitiva, la durata e l'espletamento del periodo di prova, da adottare tenendo conto dei princìpi previsti dalla normativa vigente per i dipendenti civili dello Stato, dovranno stabilire:

*a*) un periodo di prova non inferiore a 6 mesi, eventualmente prorogabili di un ugual periodo, comunque non superiore ad 1 anno;

*b*) l'esonero dal periodo di prova per il personale già in servizio alle dipendenze dell'ente che provenga dalla qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo purchè nella qualifica di provenienza abbia già superato il periodo di prova. »;

Allegato 10 - Declaratoria delle mansioni del personale appartenente al ruolo tecnico-professionale. Qualifica di ricercatore e collaboratore tecnico-professionale:

« Svolge attività di ricerca, tecniche e di progettazione, per le quali sono richieste conoscenze teoriche approfondite in almeno un settore specifico, la capacità di assumere iniziative e di formulare proposte, la capacità di sovrintendere a problemi operativi connessi con l'utilizzazione di mezzi o materiali e le capacità di selezionare, valutare e analizzare criticamente dati sperimentali e risultati anche complessi; oppure svolge funzioni di vigilanza, ispezione e controllo tecnico su impianti e procedimenti tecnici; oppure svolge attività professionale ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartiene, assumendo a norma di legge una personale responsabilità di natura professionale, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 della citata legge. Può essere chiamato a sovrintendere all'attività di dipendenti del settore cui sia eventualmente preposto. »;

che con decreto del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 6241 in data 7 settembre 1979 risulta disposto il « Regolamento del personale e l'ordinamento dei servizi del CNR »;

che detto Regolamento del personale, pubblicato sul fascicolo speciale del Bollettino Ufficiale del CNR — Anno XVII — del 2 giugno 1980, in particolare, così dispone:

articolo 1 (Personale del Consiglio nazionale delle ricerche):

« Per l'assolvimento dei propri fini istituzionali, il CNR si avvale di:

*a*) personale di ruolo;

*b*) personale straordinario;

*c*) personale con contratto a termine.

È personale di ruolo il personale nominato ai sensi del successivo articolo 10.

È personale straordinario quello assunto ai sensi dell'articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

È personale con contratto a termine il personale assunto ai sensi dell'articolo 36, primo e secondo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70. »;

articolo 2, primo comma (Ruoli, qualifiche e dotazioni organiche):

« I ruoli e le qualifiche del personale di ruolo sono stabiliti nella annessa tabella (allegato *A*). In detta tabella sono stabilite anche le rispettive dotazioni organiche, ivi comprese quelle delle qualifiche dirigenziali e di coordinamento. »;

articolo 4, primo comma (Assunzioni del personale di ruolo):

« Le assunzioni del personale di ruolo hanno luogo, mediante pubblici concorsi, alla posizione iniziale di ciascuna qualifica funzionale dei ruoli amministrativo e tecnico-professionale. »;

articolo 5, terzo comma (Concorsi di ammissione):

« I concorsi di ammissione all'impiego sono deliberati specificamente per ciascun ruolo e per ciascuna qualifica, in relazione alle esigenze dei diversi settori di attività ed anche su base territoriale, sentita la commissione del personale. »;

articolo 10 (Nomina in ruolo):

« Il provvedimento di nomina in prova e quello di nomina in ruolo sono adottati dal presidente dell'ente e comunicati all'interessato.

Il candidato nominato in prova, se non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decade dalla nomina stessa. La nomina in prova del dipendente che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissato decorre, agli effetti economici, dal giorno di inizio delle prestazioni.

La nomina definitiva in ruolo viene conferita dopo il superamento del periodo di prova di cui al successivo articolo 11.

Per il dipendente nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Al personale in servizio di prova si applicano, salvo quanto diversamente previsto, le norme del presente Regolamento. ».

articolo 11 (Periodo di prova):

« Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Il dipendente in prova svolge le mansioni affidategli nei vari settori di lavoro ai quali viene applicato e frequenta i corsi di formazione eventualmente previsti dall'Ente.

Sull'attività prestata dal dipendente in prova deve essere redatta una dettagliata relazione da parte del dirigente preposto all'unità organica cui il dipendente stesso è stato assegnato.

Qualora entro due mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia comunicato al dipendente un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

In caso di giudizio sfavorevole la Giunta amministrativa, nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione, procede, previa istruttoria, alla risoluzione del rapporto di lavoro con provvedimento motivato, ove non ritenga di prorogare il periodo di prova di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il rapporto è risolto. In caso di risoluzione del rapporto spetta all'interessato l'indennità di anzianità nella misura stabilita dall'articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Non sono utili ai fini del computo del periodo di prova i periodi di assenza dal servizio a qualsiasi titolo.

È esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso già dipendente di ruolo che provenga da qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo purchè nella qualifica di provenienza abbia superato il periodo di prova. »;

articolo 46, primo, secondo, settimo e tredicesimo comma (Trasferimenti):

« Il personale, ad eccezione di quello in servizio di prova, può essere trasferito a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio.

L'Ente rende pubblici, entro il 31 marzo di ogni anno, i posti vacanti che possono essere ricoperti mediante trasferimenti, compatibilmente con le esigenze di servizio delle unità organiche di appartenenza dei dipendenti interessati ».

(*omissis*)

« L'ente ha facoltà di disporre, qualora sussistano motivate esigenze di servizio, il

trasferimento d'ufficio del dipendente, sempre che a tali esigenze non si sia potuto provvedere mediante trasferimento a domanda ».

(*omissis*)

« Il provvedimento di trasferimento è notificato al dipendente con almeno 60 giorni di anticipo. »;

articolo 70, primo comma (Incarichi di insegnamento per il personale di ruolo):

« Il dipendente di ruolo può essere autorizzato dal Presidente dell'Ente ad assumere un incarico di insegnamento, correlato con l'attività di ricerca da lui svolta presso l'Università, Scuole di perfezionamento e di specializzazione universitaria ed altri Istituti di istruzione superiore. »;

articolo 76, secondo, quarto, sesto, settimo e ottavo comma (Contratti a tempo determinato):

« L'ente può assumere altresì personale di ricerca e personale tecnico altamente specializzato per lo svolgimento di attività specifiche nell'ambito di singoli programmi di ricerca con contratto a tempo determinato, della durata del programma stesso ».

(*omissis*)

« Al personale di cui trattasi si applicano, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto di lavoro, le norme relative allo stato giuridico dei dipendenti del ruolo tecnico-professionale. In ogni caso la durata del periodo di prova, variabile da uno a tre mesi, è stabilita in relazione alla durata del contratto ».

(*omissis*)

« Il personale di cui al presente articolo che riesca vincitore di un concorso a posti di ruolo è esonerato dal periodo di prova qualora abbia prestato servizio per almeno sei mesi in posizione corrispondente.

L'assunzione del personale di cui al precedente secondo comma è effettuata sulla base di apposite selezioni indette dalla Giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione del personale, con le modalità stabilite dal terzo e quarto comma del precedente articolo 5, in quanto compatibili con la particolare natura giuridica del rapporto d'impiego del personale predetto.

Agli avvisi di selezione del personale disciplinato dal secondo comma del presente articolo viene data la massima divulgazione in Italia e, ove occorra, all'estero. »;

articolo 89, primo comma (Rinvio):

« Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e le loro successive integrazioni e modificazioni. »;

che in data 11 maggio 1976 risulta bandito dal CNR il concorso per titoli e per esame-colloquio n. 380.25.17 per la copertura di un posto di « aspirante ricercatore » presso il LARPI di Perugia;

che dopo l'espletamento, in data 20 gennaio 1977, di detto concorso è risultato vincitore il dottor Riccardo Massimiliano Menotti;

che nel *curriculum* di detto professionista figurano (per il periodo antecedente la vincita del concorso):

laurea in Scienze geologiche conseguita con punti 110/110 e lode nell'anno accademico 1972-1973 presso l'Università di Roma;

tesi di laurea sperimentale: « Ricerche sedimentologico-stratigrafiche sul Miocene calcareo dell'Appennino centrale: area del Sirente » relatore il professor Praturlon;

collaboratore scientifico presso l'Istituto di geologia e paleontologia dell'Università di Roma dal luglio 1973 al luglio 1975;

addetto alle osservazioni oceanografiche, imbarcato sulla nave oceanografica « Europort » della GP s.r.l. di Roma;

collaboratore tecnico scientifico presso l'INGEO s.n.c. di Roma (Centro per lo studio della geologia applicata all'ingegneria) dal giugno 1973 al settembre 1978;

assegnista presso l'istituto di geologia e paleontologia dell'Università di Roma dall'1 giugno 1975 al 31 gennaio 1977, sotto la guida per attività di ricerca e didattica del professor Guido Devoto, titolare del corso di rilevamento geologico;

iscritto all'albo professionale dell'Ordine nazionale dei geologi il 9 marzo 1976 (n. 3179, già 2558);

collaboratore del Centro di studio per la geologia dell'Italia centrale del CNR, su programmi inerenti allo studio dei margini della piattaforma carbonatica laziale-abruzzese;

che, nonostante gli inequivocabili riferimenti normativi, innanzi riportati, confermino la netta distinzione tra le procedure di assunzione per concorso pubblico (immissione definitiva nei ruoli) e con contratto a termine (rapporto a tempo determinato) e prevedano distintamente:

il concorso pubblico (con successive nomine « in prova » e « nei ruoli ») per la copertura di posti vacanti in organico;

l'avviso pubblico e la selezione (per particolari esigenze della ricerca scientifica),

il CNR risulta aver bandito il concorso pubblico n. 308.25.17 per una qualifica inesistente (« aspirante ricercatore a contratto ») ed effettuato una incongruente nomina a tempo determinato;

che, ove si ritenga motivabile (pur se finora non motivata) l'assunzione « a termine » del dottor Menotti in funzione della durata di uno specifico programma di ricerca scientifica, sono da evidenziare i sottonotati aspetti ostativi per siffatta interpretazione:

il posto messo a concorso copriva una necessità di organico del LARPI di Perugia (art. 1 bando di concorso); infatti, rispondendo all'interrogazione n. 4-00118-Camera il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, con riferimento ai « problemi di struttura » e di « adeguamento del personale » del LARPI di Perugia ha affermato: « Negli ultimi tempi il CNR ha provveduto a potenziare il Laboratorio attraverso il trasferimento di due ricercatori che prima lavoravano a Roma »;

la comunicazione dell'assunzione (del 12 aprile 1977, prot. n. 334855) definita nella prassi del CNR « contratto intermedio » correttamente deve solo ritenersi « atto di nomina in prova » in quanto priva di quel riscontro sinallagmatico tipico delle obbligazioni coinvolgenti capacità speciali (« capacità professionale ») e richiedenti specifici requisiti formali; peraltro il dottor Menotti, nella successiva dichiarazione del 18 aprile 1977 ha accettato e si è impegnato ad osservare integralmente « le disposizioni sopra riportate »;

per il personale a contratto la « particolare natura del rapporto giuridico d'impiego » è sottolineata dalle norme in vigore (articoli 70 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411);

il contratto di lavoro a tempo determinato (o « a termine ») è autorizzato dalla legge (18 aprile 1962, n. 230) in poche occasioni anche nei rapporti privati (a causa della sua minore utilità individuale e sociale rispetto al contratto a tempo indeterminato);

il presumibile « fatto concludente » dell'inizio del servizio il 1° febbraio 1977, da parte del dottor Menotti presso il LARPI di Perugia, è inoperante ai fini della effettiva decorrenza del rapporto di lavoro essendo richiesta, per il pubblico impiego, la premessa di un atto formale di nomina (redatto solo il 12 aprile 1977 ed accettato il 18 aprile 1977);

che il periodo di prova (un anno) unilateralmente imposto al dottor Menotti contrasta nello spirito e nei termini con la normativa vigente (articolo 76 del Regolamento - allegato n. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411), con la forma del concorso n. 308.25.17 (per « titoli ed esame-colloquio »), nonchè con la qualifica richiesta (« ricercatore »);

che il periodo di prova innanzi richiamato deve ritenersi forzosamente e positivamente concluso al verificarsi ed al cumularsi dei seguenti eventi:

dal 23 maggio 1977 al 3 giugno 1977 il dottor Menotti ha svolto, previa autorizzazione, funzioni di docente in un corso di istruzione permanente per laureati presso l'Università di Roma; disposizioni vigenti (articolo 70 del Regolamento) prevedono tale possibilità solo per il personale di ruolo;

con ordine di servizio n. 29 del 28 settembre 1977 il dottor Menotti e l'ingegner Biondi sono stati investiti della responsabilità diretta (uso ed organizzazione) del Laboratorio geotecnico del LARPI di Perugia;

con ordinanza di servizio n. 368488 del 5 dicembre 1977 risulta adottato il provvedimento di « trasferimento d'ufficio con effetto immediato » del dottor Menotti in quanto fornito dei « requisiti voluti » (adeguata preparazione accademica) per soddisfare urgentemente le esigenze di servizio del « progetto finalizzato sulla conservazione del suolo — sottoprogetto fenomeni franosi — Bari », iniziativa scientifica non classificata « unità organica » dall'ordinamento dei servizi del CNR (peraltro, l'articolo 46 del Regolamento prevede la notifica del trasferimento, al dipendente, « con almeno sessanta giorni di anticipo »);

in data 27 febbraio 1978 risulta notificato all'interessato il provvedimento numero 377164 (datato 2 febbraio 1978) di « sospensione cautelare », con conseguente interruzione del rapporto in essere;

che in data 20 aprile 1978 risulta adottata, in difformità dalle procedure vigenti, delibera di licenziamento tramutata nel provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro n. 389379 del 29 aprile 1978;

che solo in data 2 maggio 1978 risulta notificata al dottor Menotti copia del provvedimento di licenziamento;

che in data 3 maggio 1978 (successiva alla data di licenziamento) risulta pervenuta al ridetto dottor Menotti segnalazione di estinzione del provvedimento disciplinare in corso, nonostante l'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, statuisca la prosecuzione del procedimento « agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza »;

che a seguito di impugnativa vittoriosa dinanzi al TAR Lazio - III Sezione (decisione n. 380 del 19 maggio 1980) il dottor Menotti ha ottenuto la riammissione in servizio dal 16 febbraio 1981 al 19 febbraio 1981 (presso una sede diversa da quella in cui aveva subìto il provvedimento di licenziamento...);

che, nonostante relazione favorevole del responsabile della nuova unità organica, risulta ugualmente deliberata, e decretata l'8 aprile 1981 (DP - CNR n. 532807), la risoluzione del rapporto di lavoro;

che tale provvedimento, notificato a mezzo di ufficiale giudiziario il 15 aprile 1981, ha comportato nuovamente la cessazione del rapporto a tale data;

che nel firmamento dei tanti rilievi effettuati e/o ancora possibili, a corollario delle illegittime situazioni denunciate, brillano:

il ritardo (tre anni) con cui il CNR, disattendendo termini previsti da norme emanate, ha provveduto a deliberare il Regolamento del personale e l'Ordinamento dei servizi;

il ritardo (un mese dall'inizio « di fatto » del servizio) con cui il CNR ha richiesto la documentazione di rito relativa all'assunzione (condizionante, a termini di legge, l'avvio dello stesso rapporto di lavoro...);

il ritardo (nove mesi) con cui risulta data esecuzione alla decisione del TAR Lazio di riammissione in servizio del dottor Menotti,

l'interrogante chiede di conoscere se si ritenga opportuno disporre, senza indugio, una indagine ministeriale al fine di accertare, per la paradossale vicenda segnalata, le illegittimità consumate in danno del dottor Menotti, di certificare i diritti da questi acquisiti e di adottare (e/o ingiungere) ogni conseguente sollecito provvedimento.

(4 - 00039)

(12 agosto 1983)

RISPOSTA. — In base agli elementi direttamente forniti dal Consiglio nazionale delle ricerche, si trasmette la seguente risposta.

Il dottor Menotti è stato assunto, con effetto dal 1° febbraio 1977, in qualità di collaboratore tecnico-professionale presso il Laboratorio (oggi Istituto) di ricerca per la protezione idrogeologica per l'Italia centrale-Perugia e alle dipendenze di detto organo di ricerca ha prestato servizio sino alla fine dell'anno 1977. A partire dal 4 gennaio 1978 il dottor Menotti è stato trasferito d'ufficio presso il Progetto finalizzato sulla conservazione del suolo — Sottoprogetto fenomeni franosi — Istituto di geologia applicata della facoltà di ingegneria dell'Università di Bari. Con il 2 febbraio 1978 è stato dato inizio nei confronti del citato

ricercatore ad un procedimento disciplinare ed è stata disposta la sua sospensione cautelare dall'impiego, sospensione che è iniziata con il 27 febbraio 1978.

Con deliberazione della Giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione in data 20 aprile 1978, è stata stabilita la risoluzione del rapporto di lavoro del dottor Menotti per mancato superamento del periodo di prova. Detta deliberazione è stata resa esecutiva con decreto del presidente del CNR in data 29 aprile 1978, n. 389379.

Il ricercatore di cui trattasi ha impugnato davanti al TAR dell'Umbria il provvedimento di trasferimento e quello di sospensione cautelare e davanti al TAR del Lazio il decreto di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il primo gravame è stato cancellato dal ruolo della udienza dell'8 luglio 1978, su istanza dello stesso ricorrente. In ordine al secondo gravame il TAR dell'Umbria ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendosi con provvedimento del presidente del CNR in data 2 maggio 1978 dichiarato estinto il procedimento disciplinare in conseguenza della cessazione del rapporto di impiego del dottor Menotti.

Il terzo ricorso, infine, è stato accolto dal TAR del Lazio (III Sezione) con decisione n. 380, in data 21 gennaio-13 maggio 1980.

La citata decisione è stata notificata il 5 giugno 1980 all'Avvocatura generale dello Stato, la quale ne ha portato a conoscenza l'ente con nota dell'8 settembre 1980.

Un esame della sentenza e della lettera di commento dell'Avvocatura dello Stato, fatto dalla Giunta amministrativa del CNR, nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione, ha evidenziato che:

1) le numerose censure mosse dal dottor Menotti all'operato dell'ente con il suo ricorso e con atto di motivi aggiunti, sono state respinte dal Tribunale, con la sola eccezione di quella relativa alla durata del periodo di prova; il TAR del Lazio infatti ha rilevato che l'effettivo periodo di prova sostenuto dal dottor Menotti è stato di 4 giorni inferiore all'anno prescritto;

2) il disposto della sentenza, che così recita: « ...per effetto annulla il provvedimento 29 aprile 1978, n. 389379, del presidente del CNR, recante risoluzione del rapporto lavorativo del ricorrente per esito negativo del periodo della prova, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione dopo che l'interessato sarà stato messo in condizioni di completare il periodo annuale di prova per i quattro giorni mancanti », ha imposto al CNR solo l'obbligo di fare effettuare al dottor Menotti ulteriori 4 giorni di servizio di prova, lasciando all'ente ogni più ampia discrezionalità di valutazione dopo il completamento di detto periodo;

3) nessuna conseguenza di carattere patrimoniale è derivata al CNR dalla menzionata sentenza, secondo quanto posto in luce dall'Avvocatura dello Stato, se non quella di corrispondere al dottor Menotti la retribuzione per i giorni occorrenti al periodo di prova;

4) la predetta Avvocatura si è espressa nel senso di non impugnare in appello la sentenza in argomento, che è apparsa ineccepibile alla luce dei princìpi pacifici in dottrina e in giurisprudenza.

La Giunta amministrativa, nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione, in data 17 settembre 1980, ha deliberato di dare esecuzione alla decisione del TAR del Lazio ed il dottor Menotti è stato invitato ad ultimare il periodo di prova presso il Centro di studio per la geologia tecnica in Roma, diretto dal dottor C. Bosi, con provvedimento n. 522473 in data 4 febbraio 1981 e con effetto dal 16 febbraio 1981. Il lamentato ritardo nell'esecuzione della decisione del TAR del Lazio, peraltro notificata al CNR solo il 5 settembre 1980, trova giustificazione nell'oggettiva difficoltà per l'ente di individuare nel proprio interno una unità organica presso cui riammettere in servizio il dottor Menotti, compatibilmente con le sue esigenze di residenza, considerato anche che, almeno fino al 31 dicembre 1980, l'interessato è risultato in organico presso l'AGIP s.p.a., come da sua dichiarazione agli atti.

Dopo che il dottor Menotti ha completato il periodo di servizio in prova dal 16 al

19 febbraio 1981 presso il Centro del CNR predetto, la Giunta amministrativa del CNR, nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione, nella riunione del 31 marzo 1981, ha provveduto alla valutazione dell'intero periodo di prova svolto dal dottor Menotti ed ha motivatamente deliberato la risoluzione del rapporto di impiego dell'interessato per mancato superamento del periodo di prova medesimo.

Il successivo decreto di esecuzione — decreto del presidente del CNR n. 532807 dell'8 gennaio 1981 — è stato impugnato dal dottor Menotti con ricorso al TAR del Lazio in data 26 maggio 1981, con richiesta di sospensione di efficacia. Il CNR ha provveduto, con nota dell'11 giugno 1981, a comunicare le proprie controdeduzioni all'Avvocatura generale dello Stato.

Il TAR del Lazio, (III Sezione), mentre non ha concesso la sospensione del decreto impugnato, in data 3 maggio 1981 ha respinto, perchè infondato, il ricorso del dottor Menotti, riconoscendo la piena legittimità dell'operato del CNR.

Risulta peraltro che il dottor Menotti, in data 16 settembre 1982, ha interposto appello al Consiglio di Stato contro la predetta decisione del TAR del Lazio.

Si è appreso comunque che, in data 31 gennaio 1984, il ricorso presentato dal dottor Menotti è stato accolto.

*Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*
GRANELLI

(14 febbraio 1984)

---

SCLAVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che nella grave situazione di crisi che colpisce il Paese urge individuare o mantenere in essere strumenti atti a favorire l'occupazione;

che l'accordo del 22 gennaio 1983 tra Governo, sindacati e imprenditori contiene fra l'altro una innovazione sperimentale circa la disciplina delle assunzioni di lavoratori nell'industria basata sulla chiamata nominativa;

che la legge n. 285 del 1977 sull'occupazione giovanile è stata un fallimento perchè anch'essa basata essenzialmente sul criterio della chiamata numerica, meccanismo che ostacola l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e che da sempre le imprese denunciano come pesante vincolo alle assunzioni;

che nei tre anni e mezzo di applicazione della legge n. 285 del 1977 il numero dei nuovi assunti a fini formativi presso imprese private è stato di poco superiore alle 9.000 unità;

che l'accordo del 22 gennaio 1983 ha accolto il principio di un necessario ampliamento della chiamata nominativa, che è stata ammessa per i giovani con contratto di lavoro-formazione e per il 50 per cento dei lavoratori con l'obbligo della chiamata numerica;

che tali possibilità sono state limitate ad un anno;

che, nonostante le diminuite possibilità di occupazione per l'aggravarsi della crisi produttiva e i nuovi vincoli posti alla chiamata nominativa dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, che ha modificato gli accordi sottoscritti da Governo, sindacati e imprenditori, nei soli 4 mesi da febbraio a maggio 1983 i giovani assunti a fini formativi dal settore privato sono stati oltre 45.000, e cioè 5 volte il numero di quelli assunti nel corso dei tre anni dal 1977 al 1980 per effetto della legge n. 285;

che, grazie alle più ampie possibilità di assunzioni nominative per i giovani, i contratti a termine, che avevano un'incidenza del 4 per cento, rappresentano ora il 17 per cento del totale delle assunzioni (come da indagine Confindustria su un campione di 380 imprese industriali private con 200.000 dipendenti),

l'interrogante chiede di conoscere:

quale atteggiamento intendono adottare in vista della prossima scadenza dell'accordo;

se non ritengono necessario estendere il 50 per cento di possibilità di chiamata nominativa anche ai lavoratori di età superiore ai 29 anni;

**se non ritengono necessario rendere definitivo il sistema che si sta sperimentando e che ci avvicina, fra l'altro, agli altri Paesi industrializzati, dove l'incontro fra domanda e offerta di lavoro consente risultati positivi per imprese e lavoratori.**

**(4-00119)**

(28 settembre 1983)

RISPOSTA. — L'applicazione della legge n. 79 del 1983 ha effettivamente permesso di procedere ad un numero di avviamenti al lavoro — complessivamente circa 160.000 in sei mesi — che assume un significato in tanto più rilevante in quanto si tenga conto dell'attuale periodo di crisi economica, caratterizzato dalla costante diminuzione dell'occupazione.

Il conseguimento del risultato ottenuto utilizzando i particolari meccanismi previsti, sia pure temporaneamente, dalla citata legge n. 79, è stato certamente favorito dal fatto che, attraverso essi, è stata notevolmente ampliata la possibilità di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, riflesso l'una delle qualità professionali dei lavoratori, l'altra delle concrete necessità delle aziende.

Di contro, la normativa generale attualmente in vigore, accordando una maggiore rilevanza alla richiesta numerica, non sempre riesce a garantire la corrispondenza tra le capacità professionali offerte dai lavoratori e quelle richieste dai datori di lavoro.

La correzione di tale stortura può ottenersi sia introducendo procedure per l'avviamento al lavoro che privilegino la richiesta nominativa, sia adottando meccanismi di rilevazioni tali da garantire, anche in presenza di richiesta numerica, un più soddisfacente incontro tra domanda ed offerta.

Infatti, secondo tali linee si muove il disegno di legge, già approvato nella passata legislatura ed attualmente ripresentato all'esame delle Camere, noto come riforma dei servizi statali dell'impiego.

L'ipotesi normativa in esso contenuta prevede un'estensione delle possibilità di assumere nominativamente, possibilità ulteriormente ampliata attraverso la stipula di particolari convenzioni tra le commissioni circoscrizionali per l'impiego e le aziende.

Inoltre, anche in caso di richiesta numerica, il disegno di legge suindicato introduce interessanti modifiche con riferimento all'accertamento delle aspirazioni e della professionalità dei disoccupati al momento della loro iscrizione nelle liste, nonchè con l'indicazione, nelle richieste avanzate dalle aziende, della descrizione del posto di lavoro e del relativo trattamento.

Peraltro, non è certo necessario rilevare che il problema della disoccupazione potrà superarsi solo creando le condizioni necessarie a infondere una spinta positiva all'intera economia italiana.

In tale quadro, comunque, si deve senz'altro evidenziare il notevole contributo che potrà fornire una normativa in grado di assicurare la gestione e, ancor meglio, l'indirizzo del mercato del lavoro.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DE MICHELIS

(1° febbraio 1984)

---

TARAMELLI, BOLLINI, MARGHERI, LOTTI, TORRI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso e considerato:

che la Giunta della Regione Lombardia, nel corso della seduta del 27 settembre 1983, ha deciso, nell'ambito delle proprie competenze, di optare per la soluzione del quadruplicamento della ferrovia Milano-Venezia, interessante il tratto Milano-Treviglio, « esterna all'attuale tracciato »;

che la soluzione « esterna » comporterebbe la costruzione di una nuova bretella di due binari esterna ai centri abitati oggi attraversati dalla storica ferrovia « Ferdinandea »;

che quest'opera ferroviaria avrebbe potuto essere risolta, ed assai meglio, mediante una diversa soluzione tecnica e territoriale, ovvero mediante un affiancamento dei nuovi binari necessari per il quadruplicamento a quelli esistenti (soluzione « interna »);

che per questa soluzione « interna », molto più corretta sotto il profilo dell'inserimento urbanistico e territoriale, oltre che altrettanto idonea dal punto di vista dei

trasporti e ferroviario, si è formato un ampio fronte comprendente la maggioranza dei comuni, l'Amministrazione provinciale e molte associazioni sindacali, economiche e culturali;

che, nonostante il parere espresso dalla stragrande maggioranza delle forze locali e la dimostrazione documentata che la soluzione cosiddetta « interna », oltre che più corretta sotto tutti i punti di vista, sarebbe costata meno, la Giunta regionale ha deciso, con scarne motivazioni, per la soluzione cosiddetta « esterna »;

che la soluzione adottata dalla Giunta regionale si presenta scorretta e pericolosa per i seguenti motivi:

per l'impatto ambientale provocato dalla nuova infrastruttura;

per le dannose conseguenze economiche e produttive sulla ricca agricoltura irrigua della zona (tagli delle aziende della rete irrigua, consumi di suolo produttivo, distruzione di risorse, creazione di aree residuali non più destinabili all'attività produttiva, eccetera);

per l'attraversamento scorretto delle preziose aree storiche e paesistiche dell'Adda e del canale Muzza;

per i tagli inferti al parco Trenzanesio (villa e parco Invernizzi) già vincolato in base alla legge n. 1098 del 1939;

che, infine, la soluzione « esterna » si presenta più costosa anche in vista della costruzione di nuovi viadotti, ipotizzati dalla Giunta regionale, con lo scopo di rendere accettabile l'opera, ma con costi aggiuntivi che graveranno ulteriormente sul bilancio delle Ferrovie dello Stato e sullo Stato,

gli interroganti chiedono al Ministro di conoscere quali iniziative intenda intraprendere per l'assunzione di una decisione finale in merito che eviti i guasti ricordati e le maggiori spese derivanti dall'esecuzione di quest'opera in sede « esterna ».

(4 - 00176)

(26 ottobre 1983)

RISPOSTA. — La realizzazione del quadruplicamento della linea ferroviaria Milano-Treviglio, che l'Azienda delle ferrovie dello Stato aveva da molto tempo inserito nei propri programmi degli interventi di potenziamento, fu compresa fra le opere da finanziare con i fondi (2.000 miliardi) concessi con la legge 14 agosto 1977, n. 374 (programma di interventi straordinari — PIS), per un importo di 25 miliardi, con i quali intraprendere i lavori di una prima fase.

L'opera in parola, per le varie realtà urbanistico-territoriali coinvolte, per la differente situazione degli impianti ferroviari e, quindi, per le differenti metodologie costruttive e le possibili implicazioni sull'esercizio ferroviario, è stata suddivisa in due parti: ossia la prima da Milano Lambrate-Milano Porta Vittoria a Pioltello e la seconda da quest'ultima stazione a Treviglio.

Per la realizzazione della prima parte, conseguite con sollecitudine le opportune intese con la Regione Lombardia e sentito il comune di Milano, furono destinati i suddetti primi finanziamenti, e ciò nella considerazione che l'esecuzione di tale tratta avrebbe richiesto tempi lunghi, date le difficoltà costruttive e le forti interferenze con il complesso degli impianti ferroviari in esercizio nella tratta. I lavori sono tuttora in corso.

Per quanto riguarda, invece, la tratta da Pioltello a Treviglio — nella quale, a differenza della precedente, prevalgono le implicazioni connesse con l'uso del territorio e la necessità di valutare adeguatamente e correttamente l'impatto ambientale della nuova infrastruttura — prima ancora che l'opera venisse finanziata sono intercorsi stretti contatti ed intese con la Regione Lombardia, titolare delle competenze urbanistiche, affinchè si procedesse, in stretta e continua collaborazione tecnica con l'Azienda delle ferrovie dello Stato, alla scelta del tracciato con i comuni e gli altri enti interessati.

Come è noto, dopo lunghe e approfondite verifiche con tutti gli organismi interessati, si è giunti, infine, all'emissione del parere finale della Giunta regionale che, all'unanimità, con deliberazione n. III/31539 del 27 settembre 1983, si è espressa favorevolmente alla soluzione che prevede la realizzazione della nuova linea ferroviaria nella tratta tra Pioltello e Treviglio, a sud degli abitati di Vignate e di Melzo.

La soluzione in parola trova consenziente l'Azienda delle ferrovie dello Stato giacchè, risultando la stessa sostanzialmente equivalente, quanto a rendimento in termini di esercizio ferroviario, rispetto alla soluzione dell'affiancamento alla linea già esistente, è sicuramente eseguibile in modo più sollecito ed in tempi ragionevolmente certi.

Le argomentazioni che portano a tale valutazione possono così sintetizzarsi:

la costruzione del quadruplicamento è fortemente interconnessa con altri interventi in corso sulla rete ferroviaria, per cui assumono eccezionale rilevanza gli aspetti legati alla realizzabilità dell'opera e alla possibilità di prevederne con ragionevole certezza le fasi di lavoro e i tempi di attivazione;

tali previsioni non risulterebbero affidabili nel caso di quadruplicamento in sede: infatti gli approfondimenti tecnici condotti d'intesa con la Regione hanno ampiamente dimostrato che l'esecuzione delle opere in adiacenza alla linea attuale sotto esercizio non consente l'adozione di ritmi di lavoro serrati, richiedendo, al contrario, di adeguare l'andamento dei lavori alla situazione contingente del traffico;

inoltre, la realizzazione del quadruplicamento affiancato determinerebbe, per un periodo non preventivamente programmabile e comunque superiore al decennio, una netta diminuzione della qualità dei servizi offerti all'utenza, con conseguenze difficilmente governabili;

sull'ulteriore aggravamento dei tempi esecutivi influirebbe pure l'incertezza insita nell'organizzazione dell'operazione di tempestiva costruzione delle abitazioni di surroga di quelle da demolire (33-34.000 metri cubi fra Vignate e Melzo) e di trasferimento degli occupanti, operazione che dovrebbe avvenire a cura degli Enti locali, senza escludere la necessità di un loro concorso finanziario aggiuntivo ad integrazione dell'indennità di esproprio corrisposta dalle Ferrovie dello Stato.

Per quanto riguarda le preoccupazioni circa l'impatto ai danni dell'ambiente e dell'agricoltura, materie di competenza regionale, si rileva come, in generale, i problemi di impatto ambientale posti dalla soluzione prescelta sono, in ultima analisi, riconducibili a problemi di governo dell'uso del suolo e sono quindi più controllabili, da parte degli enti interessati, rispetto ai fenomeni aleatori — ma altrettanto gravi — legati alla dilatazione imprevedibile dei tempi e dei costi di esecuzione, nonchè ai riflessi di utenza dovuti ai lunghi e pesanti disservizi.

In definitiva, la Regione Lombardia e gli Enti locali, utilizzando appieno gli strumenti giuridici di cui sono titolari, integrati dai provvedimenti previsti dalla citata delibera III/31539, che sono già allo studio, saranno in grado di impedire, nelle aree interessate dalla nuova linea, il verificarsi di insediamenti incontrollati e, più in generale, di compromissioni irreversibili nell'uso del suolo agricolo.

Si deve peraltro far presente che l'Azienda delle Ferrovie dello Stato, partecipando ai lavori della Commissione tecnica prevista dalla delibera regionale, potrà concorrere direttamente e in modo fattivo, in sede di progettazione definitiva, per risolvere nel migliore dei modi i problemi riguardanti l'inserimento ambientale, l'uso del territorio e il rispetto degli *standards* di progetto previsti per la nuova linea veloce destinata ai traffici a lungo percorso: in particolare, saranno garantite le necessarie cure per il tratto interessante il Parco Trenzanesio, previe intese con le competenti autorità statali e regionali preposte alla tutela dei beni ambientali.

A proposito del Parco Trenzanesio, vale ricordare che, per il suo attraversamento, il nuovo tracciato prevede, invece di un affiancamento dei nuovi binari alla linea esistente, la posa di tutti e quattro i binari nel settore nord del parco, allontanando quindi dalla Villa Palladiana anche l'attuale tracciato dei due binari esistenti.

Circa i costi, infine, sulla base di valutazioni di larga massima sui dati e sulle caratteristiche di progetto finora acquisiti, si ipotizza un costo globale sostanzialmente equivalente fra le due soluzioni, comprendendo nel calcolo sia le spese per la nuova linea,

sia quelle per la sistemazione delle stazioni e dei passaggi a livello sulla linea esistente.

In conclusione, richiamata la valutazione sulla validità ed efficienza in termini di esercizio ferroviario della soluzione indicata dalla Regione Lombardia nell'ambito delle proprie competenze in materia urbanistica, si ritiene che nulla osti al proseguimento delle procedure previste dalle leggi regionali vigenti, in base alle quali l'intesa di conformità urbanistica della nuova opera, di cui all'articolo 10 della legge n. 17 del 1981, si formalizza mediante due distinte delibere della Giunta regionale: la prima sul progetto di fattibilità (la procedura è già in corso) e la seconda sul progetto definitivo che sarà messo a punto dall'Azienda delle ferrovie dello Stato con la collaborazione della speciale Commissione tecnica già ricordata.

Preme sottolineare, infine, la necessità di giungere all'intesa finale per poter dar corso ai lavori per la realizzazione della nuova infrastruttura, l'importanza e l'urgenza della quale sono fuori discussione, non solo per evitare il deprezzamento dei fondi disponibili, ma anche per poter tempestivamente reperire nuove risorse da trarre dai previsti rifinanziamenti annuali. Sarà così possibile l'appalto di un consistente primo lotto di lavori, da eseguire contemporaneamente a quelli in atto fra Milano Lambrate e Pioltello, per non fallire l'obiettivo di completare l'opera in tempo utile rispetto al passante ferroviario di Milano.

*Il Ministro dei trasporti*
SIGNORILE

(6 febbraio 1984)